

Bruxelles, 16 ottobre 2023
(OR. en)

14271/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0345 (COD)**

**ENV 1134
SAN 594
COMPET 998
CONSOM 369
AGRI 616
CODEC 1900**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13857/23 + COR 1
n. doc. Comm.:	14223/22 + ADD 1 - COM(2022) 541 final + Annex
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale relativo alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, approvato dal Consiglio "Ambiente" nella 3973^a sessione tenutasi il 16 ottobre 2023.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione, risultanti dalle discussioni in sede di Consiglio, sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con [...].

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/271/CEE³ del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche⁴. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) La direttiva 91/271/CEE stabilisce il quadro giuridico per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e per lo scarico delle acque reflue biodegradabili originate da taluni settori industriali. **Le acque reflue urbane possono essere costituite da diversi miscugli di acque reflue domestiche, deflusso urbano e acque reflue non domestiche di altra origine. Le acque reflue provenienti da istituzioni quali uffici, scuole, cucine con preparazione di alimenti, ecc. che derivano prevalentemente dal metabolismo umano, sono anch'esse considerate acque reflue domestiche.** L'obiettivo [...] della direttiva 91/271/CEE è proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate. La presente direttiva dovrebbe continuare a perseguire lo stesso obiettivo e al contempo contribuire alla protezione della salute pubblica, ad esempio nei casi in cui le acque reflue urbane sono scaricate in acque di balneazione o corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile oppure fungono da indicatore per parametri rilevanti per la salute pubblica. Essa dovrebbe inoltre migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla governance delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La presente direttiva dovrebbe infine contribuire [...] **alla progressiva riduzione** delle emissioni di gas a effetto serra delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, [...] promuovendo l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, e concorrere in tal modo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

³ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁴ Cfr. allegato VII, parte A.

⁵ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

- (3) Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione⁶ (la "valutazione"). È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva dovevano essere aggiornate. Sono state individuate tre importanti fonti di carico inquinante residuo nelle acque reflue urbane che potrebbe essere evitato, segnatamente le tracimazioni [...] **di collettori fognari** e [...] **gli scarichi inquinati di deflusso urbano**, i sistemi individuali potenzialmente malfunzionanti (ossia i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche che non confluiscono nelle reti fognarie) e i piccoli agglomerati che a oggi sono solo parzialmente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE. Queste tre fonti di inquinamento esercitano una pressione significativa sui corpi idrici superficiali nell'Unione. La relazione di valutazione ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e la governance delle attività legate alle acque reflue urbane, sfruttare il potenziale del settore del trattamento di tali acque in termini di sviluppo delle energie rinnovabili, compiendo progressi concreti verso la neutralità energetica per contribuire a quella climatica, e armonizzare la sorveglianza dei parametri sanitari nelle acque reflue, quali il virus della COVID-19 e le sue varianti, per sostenere l'azione nel campo della salute pubblica.
- (4) I piccoli agglomerati esercitano una pressione significativa sull'11 % dei corpi idrici superficiali nell'Unione⁷. Per contrastare meglio l'inquinamento che ne deriva ed evitare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane non trattate, è opportuno che la presente direttiva si applichi a tutti gli agglomerati con [...] **1 250** abitanti equivalenti (a.e.) o più.

⁶ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Sintesi della valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (SWD(2019) 701 final).

⁷ Relazione dell'AEA, Acque europee: valutazione 2018 dello stato e delle pressioni, n. 7/2018.

- (5) Onde garantire un trattamento efficace prima dello scarico nell'ambiente, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con [...] **1 250** a.e. o più siano raccolte in reti fognarie centralizzate, **a meno che gli Stati membri non giustifichino una deroga per l'uso di sistemi individuali ai sensi della presente direttiva. Nel delimitare i loro agglomerati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della soglia indicativa di riferimento di 10-25 a.e. per ettaro al di sopra della quale la popolazione, eventualmente combinata con attività economiche, situata in una zona specifica è considerata sufficientemente concentrata.** Laddove esistano già reti fognarie di questo tipo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le fonti di acque reflue [...] **domestiche** vi siano collegate.
- (5 bis) Saranno necessari investimenti significativi per attuare i nuovi requisiti introdotti dalla presente [rifusione della direttiva]. Inoltre, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente hanno già dovuto effettuare più recentemente investimenti per attuare la direttiva. È pertanto necessario tenere conto della situazione specifica degli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente e che presentano numerosi piccoli agglomerati interessati dai nuovi requisiti della direttiva in termini di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 1 250 e 2 000, e autorizzarli a prorogare i termini per adempiere ai nuovi requisiti nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di attuazione. Gli agglomerati con meno di 2 000 a.e. in cui sono già presenti reti fognarie che scaricano le acque reflue urbane in impianti di trattamento situati in un altro agglomerato non dovrebbero essere conteggiati nel calcolo della percentuale quando si applica la deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera a).**

- (5 ter) **Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di più tempo per la costruzione di infrastrutture di raccolta e trattamento negli agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 1 250 e 2 000 qualora si possa dimostrare che la realizzazione delle infrastrutture necessarie è particolarmente difficile a causa della necessità di preservare il patrimonio culturale, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 167 TFUE.**
- (6) [...] **Se è possibile dimostrare che la realizzazione di una rete fognaria centralizzata per le acque reflue urbane, o il collegamento a essa, non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o della salute, non sarebbe tecnicamente fattibile, o comporterebbe costi eccessivi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a usare sistemi individuali per raccogliere, stoccare e, ove applicabile, trattare tali acque, purché assicurino [...] lo stesso livello di protezione dell'ambiente, comprese le acque sotterranee e le loro condizioni idrogeologiche. I sistemi individuali possono comprendere diversi tipi di sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento, quali soluzioni basate sulla natura, sistemi di trattamento di piccole dimensioni, serbatoi di stoccaggio provvisori abbinati allo svuotamento periodico negli impianti di trattamento. [...]**
- (6 bis) **A tal fine gli Stati membri dovrebbero istituire registri nazionali, regionali o locali che identifichino i sistemi individuali e gli stoccaggi provvisori in uso sul loro territorio e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'adeguata progettazione, la corretta manutenzione e il controllo periodico della conformità in base a un approccio basato sul rischio. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi individuali usati per raccogliere e stoccare le acque reflue urbane siano impermeabili e stagni e affinché siano sottoposti a monitoraggio e ispezione a intervalli fissi e regolari. Qualora siano utilizzati sistemi individuali per raccogliere e/o trattare più del 2 % del carico di acque reflue urbane a livello nazionale proveniente da agglomerati con 2 000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione giustificazioni riguardanti i motivi per l'uso di sistemi individuali anziché di reti fognarie, il livello di conformità di tali sistemi alle norme stabilite dalla presente direttiva e le misure adottate per ridurre l'uso di tali sistemi. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato della comunicazione e il livello di dettaglio delle informazioni che le autorità nazionali devono fornire.**

- (7) Le tracimazioni [...] **di collettori fognari** e il deflusso urbano durante le precipitazioni rappresentano una considerevole fonte residua di inquinamento scaricato nell'ambiente. Si prevede che tali emissioni aumenteranno per via degli effetti combinati dell'urbanizzazione e della progressiva evoluzione del regime di precipitazioni connessa ai cambiamenti climatici. È opportuno che le soluzioni per ridurre questa fonte di inquinamento siano definite a livello locale, tenendo conto delle specifiche condizioni locali, e si fondino su una gestione idrica quantitativa e qualitativa integrata nelle zone urbane. Gli Stati membri dovrebbero dunque provvedere affinché siano elaborati a livello locale piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, in quanto detti agglomerati sono responsabili di una quota significativa dell'inquinamento emesso. È inoltre opportuno predisporre piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 nei quali le tracimazioni [...] **di collettori fognari** o il deflusso urbano mettono a repentaglio l'ambiente o la salute pubblica. **Tali piani dovrebbero includere misure volte ad affrontare l'inquinamento potenzialmente significativo derivante dal deflusso urbano raccolto separatamente, ad esempio l'inquinamento derivante dalle prime piogge dopo un lungo periodo secco in zone densamente popolate. Tali misure potrebbero comprendere misure preventive temporanee o lo stoccaggio provvisorio e un trattamento appropriato delle prime piogge abbondanti. Al fine di garantire una copertura adeguata dei piani integrati di gestione e una soluzione globale ai problemi causati dalle piogge violente, è opportuno istituire tali piani per i bacini di drenaggio degli agglomerati interessati.**
- (8) Affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano efficaci sotto il profilo dei costi, è importante che siano basati sulle migliori pratiche in uso nelle aree urbane avanzate. Pertanto le misure da prendere in considerazione dovrebbero scaturire da un'analisi approfondita delle condizioni locali e privilegiare un approccio preventivo volto a limitare la raccolta di acque piovane non inquinate e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti. Data la preferenza per gli sviluppi "verdi", è opportuno prevedere nuove infrastrutture "grigie" solo se assolutamente necessarie.

- (8 bis)** Al fine di proteggere l'ambiente, in particolare quello costiero e marino, e la salute pubblica dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con [...] **1 250** a.e. o più siano sottoposte a trattamento secondario. **A causa dell'estensione del campo di applicazione della direttiva ad agglomerati più piccoli, gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per istituire le infrastrutture necessarie ad adempiere a tali obblighi. Analogamente, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente al fine di adeguare le loro infrastrutture di trattamento per gli agglomerati che scaricano le loro acque reflue nelle zone costiere o in "aree meno sensibili" in cui un trattamento secondario non era previsto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio.**
- (8 ter)** Per gli scarichi nelle zone d'alta montagna (sopra i **1 500** m di altitudine), in cui è difficile applicare un trattamento biologico efficace date le basse temperature, dovrebbe essere autorizzato un trattamento meno spinto rispetto al trattamento secondario, a condizione che studi dettagliati dimostrino che tali scarichi non hanno ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana. Analogamente, dovrebbero beneficiare di tale deroga anche gli scarichi in acque marine profonde provenienti da agglomerati più piccoli con meno di **150 000** a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate, con meno di **275 000** abitanti e caratterizzate da una topografia difficile, come pendii ripidi, e che scaricano le loro acque reflue urbane in acque marine profonde nell'oceano aperto, così da favorire un elevato livello di diluizione di tali scarichi di acque reflue urbane nelle acque recipienti. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri e di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana su tutto il territorio dell'Unione europea, tale deroga dovrebbe essere limitata a **20** anni, ossia il tempo necessario per adeguare progressivamente gli impianti rimanenti al trattamento secondario nelle zone in cui tale trattamento potrebbe essere più difficile da applicare. Tali deroghe dovrebbero essere concesse a condizione che studi dettagliati dimostrino che tali scarichi non hanno ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana e non incidono sulla conformità delle acque recipienti ad altre normative europee in materia, quali la direttiva sulle acque di balneazione, la direttiva quadro sulle acque o la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

- (9) La valutazione ha constatato che grazie all'attuazione della direttiva 91/271/CEE sono state realizzate notevoli riduzioni delle emissioni di azoto e fosforo. Tuttavia, sempre stando alla valutazione, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane continuano a costituire un importante canale attraverso cui questi inquinanti arrivano nell'ambiente, dove sono causa diretta di eutrofizzazione dei corpi idrici e dei mari nell'Unione. Parte di tale inquinamento è evitabile, in quanto il progresso tecnologico e le migliori pratiche dimostrano che i valori limite di emissione stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE per azoto e fosforo sono obsoleti e dovrebbero essere resi più stringenti, **segnatamente per gli impianti di trattamento di maggiori dimensioni**. È opportuno imporre sistematicamente il trattamento terziario a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di [...] **150 000** a.e. o più, in quanto detti impianti rappresentano un'importante fonte residua di scarichi di azoto e fosforo.
- (10) Il trattamento terziario dovrebbe essere obbligatorio anche per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più che scaricano in aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio. Per garantire che gli sforzi tesi a limitare l'eutrofizzazione siano coordinati a livello dei bacini interessati nell'intero bacino idrografico, è opportuno che la presente direttiva elenchi le aree in cui l'eutrofizzazione è considerata un problema in base ai dati attualmente disponibili. Inoltre, a fini di coerenza della normativa pertinente dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri individuino le aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio nel loro territorio, in particolare sulla base dei dati raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE⁸ e 2008/56/CE⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹⁰. Valori limite più stringenti, un'individuazione più coerente e inclusiva delle aree sensibili all'eutrofizzazione e l'obbligo di garantire il trattamento terziario per tutti i grandi impianti contribuiranno congiuntamente a limitare l'eutrofizzazione. Poiché ciò richiederà investimenti supplementari a livello nazionale, è opportuno dare agli Stati membri tempo sufficiente per realizzare le infrastrutture necessarie.

⁸ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

¹⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

- (11) Le recenti conoscenze scientifiche alla base di varie strategie della Commissione¹¹ sottolineano la necessità di agire per affrontare il problema dei microinquinanti, ormai **generalmente** rilevati in tutte le acque dell'Unione. Alcuni di essi sono pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente anche [...] **a basse concentrazioni di microgrammi per litro o a concentrazioni inferiori**. È pertanto opportuno introdurre un ulteriore trattamento, il trattamento quaternario, per assicurare la rimozione dalle acque reflue urbane di un'ampia gamma di microinquinanti. Il trattamento quaternario dovrebbe concentrarsi innanzitutto sui microinquinanti organici, che rappresentano una parte significativa dell'inquinamento e per i quali esistono già tecnologie di rimozione. Dovrebbe essere imposto seguendo l'approccio precauzionale combinato a un approccio basato sul rischio. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di [...] **200 000 a.e. o più** dovrebbero pertanto prevedere il trattamento quaternario, dal momento che sono all'origine di una parte significativa degli scarichi di microinquinanti nell'ambiente e che la rimozione dei microinquinanti a opera di impianti su tale scala è efficace in termini di costi. **Per gli impianti di trattamento di 200 000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli investimenti necessari siano prioritari, in modo che gli impianti con i maggiori rischi per la salute umana e per l'ambiente siano attrezzati senza ritardi.**

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM/2018/028 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM(2020) 667 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

Nel caso degli agglomerati con [...] 10 000 a.e. o **più** [...], gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario nelle aree identificate come sensibili all'inquinamento da microinquinanti secondo criteri chiari, che è opportuno precisare. Tali aree dovrebbero includere i luoghi in cui lo scarico di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici determina bassi tassi di diluizione o in cui i corpi idrici recipienti sono usati per la produzione di acqua potabile o come acque di balneazione. Gli Stati membri che desiderano derogare all'obbligo di trattamento quaternario per gli agglomerati con [...] 10 000 a.e. o **più** [...] dovrebbero [...] **valutare i rischi per l'ambiente e la salute pubblica posti dallo scarico di microinquinanti nelle acque reflue urbane** sulla base di una valutazione del rischio standardizzata. **Qualora vi siano più impianti di trattamento delle acque reflue urbane in un agglomerato con oltre 10 000 a.e. identificato come sensibile all'inquinamento da microinquinanti, solo gli impianti che scaricano nell'area a rischio dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario.** Al fine di dare agli Stati membri abbastanza tempo per pianificare e realizzare le infrastrutture necessarie, l'obbligo di trattamento quaternario dovrebbe applicarsi in modo progressivo fino al [...] **2045**, con obiettivi intermedi chiari.

- (12) Per garantire la conformità continuativa degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue ai requisiti di trattamento secondario, terziario e quaternario, è opportuno prelevare campioni conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, i quali dovrebbero rispettare i valori parametrici ivi stabiliti. Al fine di tenere conto delle possibili variazioni tecniche dei risultati del campionamento, è opportuno fissare un numero massimo di campioni non conformi a detti valori.

- (13) Il trattamento quaternario necessario per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane comporterà costi aggiuntivi, connessi ad esempio al monitoraggio e alle nuove attrezzature da installare in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per coprire i costi aggiuntivi, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che, a fine vita, sono rinvenute sotto forma di microinquinanti nelle acque reflue urbane ("sostanze microinquinanti") si assumano la responsabilità del trattamento supplementare necessario per rimuovere tali sostanze generate nel contesto della propria attività professionale. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e sulle tariffe idriche e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. **In tale contesto, la responsabilità estesa del produttore si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che i prodotti siano immessi sul mercato o che i loro singoli componenti siano stati fabbricati in uno Stato membro o in un paese terzo, o che i produttori abbiano una sede legale nell'Unione europea o che il prodotto sia immesso sul mercato tramite una piattaforma digitale.** I residui di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresentano attualmente la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane che richiedono un trattamento supplementare (trattamento quaternario). La responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto applicarsi a questi due gruppi di prodotti. **Sulla base dei dati disponibili il potenziale aumento dei costi dei prodotti dovuto all'applicazione della responsabilità estesa del produttore oppure la potenziale riduzione dei margini di profitto delle industrie che immettono sul mercato prodotti soggetti a responsabilità estesa del produttore sarebbero marginali a livello dell'UE e non comprometterebbero l'accessibilità, anche economica, di tali prodotti sul mercato dell'UE. Al fine di tenere conto delle condizioni nazionali specifiche preservando nel contempo il mercato interno europeo e, se necessario, preservando l'accessibilità, anche economica, dei prodotti farmaceutici, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre requisiti supplementari ai regimi di responsabilità estesa del produttore. Ciò dovrebbe avvenire in particolare mediante procedure nazionali di riconoscimento delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore prima della loro istituzione effettiva di cui all'articolo 10, paragrafo 1.**

- (14) Dovrebbe essere possibile derogare agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore **se le sostanze contenute in** un prodotto [...] **sono** immesse sul mercato in piccole quantità, ossia in quantità inferiori a **1 tonnellata all'anno** [...], poiché in tal caso l'onere amministrativo supplementare in capo al produttore sarebbe sproporzionato rispetto ai vantaggi per l'ambiente. Dovrebbe altresì essere possibile derogare se il produttore è in grado di dimostrare che alla fine della vita del prodotto non sono generati microinquinanti, ad esempio se questi può provare che i residui del prodotto sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue e nell'ambiente o che non raggiungono gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati di identificazione dei prodotti immessi sul mercato che a fine vita non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue, **nonché della loro pericolosità**. Nell'elaborare tali criteri la Commissione dovrebbe tenere conto dei dati scientifici o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le norme internazionali pertinenti.
- (15) Onde evitare possibili distorsioni del mercato interno, è opportuno che la presente direttiva stabilisca i requisiti minimi di attuazione della responsabilità estesa del produttore e che l'organizzazione pratica del regime sia decisa a livello nazionale. **Al fine di agevolare la sostituzione di sostanze e prodotti che generano residui di microinquinanti nelle acque reflue urbane**, il contributo del produttore dovrebbe essere proporzionato alla quantità di prodotto immessa sul mercato e alla pericolosità dei relativi residui. Tale contributo dovrebbe coprire, ma non superare, i costi **di investimento e operativi** delle attività di monitoraggio dei microinquinanti, i costi di compilazione, comunicazione e verifica imparziale delle statistiche sulle quantità e sulla pericolosità dei prodotti immessi sul mercato **degli Stati membri** e i costi di applicazione del trattamento quaternario alle acque reflue urbane in modo efficiente e conforme alla presente direttiva, **compreso il prefinanziamento di installazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva**. Dal momento che le acque reflue urbane sono trattate collettivamente, è appropriato imporre ai produttori di aderire a un'organizzazione centralizzata che possa attuare per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

(16) La valutazione ravvisa la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare o producendo biogas a partire dai fanghi. La valutazione puntualizza però che, senza obblighi giuridici chiari, il settore non può che compiere progressi parziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a provvedere affinché l'energia [...] annua consumata da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nel loro territorio nazionale che trattato un carico di 10 000 a.e. o più non superi la quantità di energia da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², generata da tali impianti. **Al fine di tener conto delle specificità di ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ottimizzare gli investimenti necessari e garantire la flessibilità richiesta per conseguire l'obiettivo della neutralità energetica, garantendo al contempo il pieno sfruttamento del potenziale di produzione di energia rinnovabile e di risparmio energetico, detto obiettivo dovrebbe essere conseguito a livello nazionale e non per ciascun impianto di trattamento. Si dovrebbe tener conto di tutta l'energia rinnovabile prodotta dai gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in loco o altrove, quale l'energia idraulica, solare, termica, eolica oppure il biogas. Può essere acquistata a partire da fonti esterne una percentuale massima pari al 30 % di energia, non connessa direttamente alle attività di trattamento delle acque reflue urbane oppure alle attività dei gestori.** Il suddetto obiettivo dovrebbe essere conseguito progressivamente, con traguardi intermedi, entro il 31 dicembre [...]2045. Il raggiungimento della neutralità energetica contribuirà **in particolare** a ridurre le emissioni evitabili di gas a effetto serra del settore [...], sostenendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi nazionali e dell'Unione ad essi connessi, come quelli fissati nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³. **Le iniziative volte a conseguire la neutralità energetica non dovrebbero tuttavia comportare un aumento delle emissioni di metano e di protossido d'azoto.**

¹² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹³ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni

Incoraggiare la produzione di biogas o energia solare nell'Unione e potenziare le misure di efficienza energetica in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto"¹⁴, che prevede di tenere nella massima considerazione le misure di questo tipo efficienti in termini di costi al momento di definire la politica energetica e prendere le decisioni d'investimento del caso, aiuterà anche a ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, uno degli obiettivi del piano REPowerEU della Commissione¹⁵. È altresì in linea con la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e con la direttiva (UE) 2018/2001, nella quale i siti di trattamento delle acque reflue urbane sono definiti "**zone di riferimento per le energie rinnovabili**", **ovverosia luoghi designati come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile**. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità energetica attraverso misure ottimali per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane e per ciascuna rete fognaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni quattro anni siano effettuati audit energetici, [...] **quali definiti nella direttiva (UE) 2023/179** [...] ¹⁷. Gli audit dovrebbero tra le altre cose individuare le possibilità di uso o produzione di energia rinnovabile con efficacia di costo secondo i criteri di cui [...] **alla presente** direttiva [...].

assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

¹⁴ Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica - Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano REPowerEU, COM(2022) 230 final.

¹⁶ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ([...] **GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75**).

¹⁷ **Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione)**. [...]

- (17) Poiché la natura transfrontaliera dell'inquinamento idrico rende necessaria la cooperazione tra Stati membri o paesi terzi limitrofi nell'intento di contrastarlo e individuare misure mirate alle fonti stesse dell'inquinamento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informarsi vicendevolmente o a informare i paesi terzi qualora l'inquinamento idrico significativo causato dagli scarichi di acque reflue urbane in uno Stato membro o in un paese terzo incida o possa verosimilmente incidere sulla qualità delle acque di un altro Stato membro o paese terzo. L'informazione dovrebbe essere trasmessa immediatamente in caso di inquinamento accidentale che incida in modo significativo sui corpi idrici a valle. **Laddove gli Stati membri abbiano, tra loro o con paesi terzi, accordi precedenti relativi a questioni ambientali in materia di acque, può essere tenuta in considerazione la cooperazione nel quadro di tali accordi.** La Commissione dovrebbe essere informata e, se necessario, partecipare alle riunioni su richiesta degli Stati membri. È importante anche affrontare il problema dell'inquinamento transfrontaliero da paesi terzi che condividono corpi idrici con gli Stati membri. Allo scopo di gestire l'inquinamento proveniente da paesi terzi o in arrivo in tali paesi, è possibile cooperare e coordinarsi con questi ultimi nel quadro della convenzione sull'acqua della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite¹⁸ (UNECE) o di altre convenzioni regionali pertinenti, quali le convenzioni regionali sui mari o sui fiumi.
- (18) Al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti della presente direttiva siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.

¹⁸ Convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e successive modifiche, in combinato disposto con la decisione VI/3 che chiarisce la procedura di adesione.

(19) Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricevono anche acque reflue non domestiche, comprese quelle industriali, che possono contenere una serie di inquinanti non espressamente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE, quali metalli pesanti, microplastiche, microinquinanti e altre sostanze chimiche. **Tali acque reflue non domestiche possono provenire da industrie, stabilimenti commerciali, ospedali o altre strutture mediche ecc.** Nella maggior parte dei casi la comprensione di questo tipo di inquinamento e le conoscenze al riguardo sono carenti, lacuna che può non solo compromettere il funzionamento del processo di trattamento e contribuire all'inquinamento delle acque recipienti, ma anche impedire il recupero dei fanghi e il riutilizzo delle acque reflue trattate. È pertanto opportuno che gli Stati membri monitorino e riferiscano periodicamente sull'inquinamento non domestico addotto agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e scaricato nei corpi idrici. Per prevenire alla fonte l'inquinamento causato dagli scarichi di acque reflue non domestiche, gli scarichi provenienti da industrie o imprese collegate alla rete fognaria dovrebbero essere preventivamente subordinati a **regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato.** Per garantire che le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano tecnicamente idonei a ricevere e trattare l'inquinamento in entrata, è opportuno che i gestori degli impianti che ricevono acque reflue non domestiche siano consultati e **informati** prima del rilascio delle autorizzazioni **o dell'adozione di regolamentazioni** e possano consultare, **su richiesta**, le autorizzazioni rilasciate per adeguare i propri processi di trattamento. Se nelle acque in entrata è rilevato inquinamento non domestico, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per ridurlo alla fonte, potenziando il monitoraggio degli inquinanti nelle reti fognarie così che possano essere individuate le fonti di inquinamento e, se necessario, riesaminando le autorizzazioni rilasciate ai pertinenti impianti di trattamento delle acque reflue urbane collegati alle reti fognarie.

(19 bis) Le risorse idriche dell'Unione sono sempre più sotto pressione, con conseguenti carenze idriche temporanee o permanenti in alcune zone dell'Unione. La capacità dell'Unione di rispondere alle crescenti pressioni sulle risorse idriche potrebbe essere migliorata attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, che limiti l'estrazione di acque dolci dai corpi idrici superficiali e sotterranei. È pertanto opportuno incoraggiare e praticare ove possibile il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, sempre tenendo conto della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi recipienti, come definiti nella direttiva 2000/60/CE. Il rafforzamento delle prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue urbane e le azioni volte a monitorare, tracciare e ridurre più efficacemente l'inquinamento alla fonte miglioreranno la qualità delle acque reflue urbane trattate, favorendone così il riutilizzo. Se le acque riutilizzate sono destinate all'irrigazione agricola, il riutilizzo dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

(20) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare il rispetto dei valori limite di emissione, è importante monitorare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato istituendo a livello nazionale un sistema obbligatorio di **regolamentazioni e/o** autorizzazioni preventive per lo scarico nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Inoltre, onde prevenire gli scarichi involontari nell'ambiente di supporti [...] per biomasse dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che impiegano questa tecnica, è essenziale includere nelle autorizzazioni allo scarico obblighi specifici di monitoraggio e prevenzione permanenti di tali scarichi.

(20 bis) Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in funzione degli sviluppi demografici e del carico associato di acque reflue domestiche così da rimanere conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il possibile impatto degli scarichi sui corpi idrici derivante dalla costruzione e dall'adattamento di tali infrastrutture non dovrebbe essere considerato una violazione dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2000/60/CE, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

¹⁹ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

- (21) A fini di protezione dell'ambiente, è opportuno che gli scarichi diretti nell'ambiente di acque reflue non domestiche biodegradabili originate da taluni settori industriali siano soggetti ad autorizzazione preventiva a livello nazionale e ad obblighi adeguati. Tali obblighi dovrebbero assicurare che gli scarichi diretti da determinati settori industriali siano sottoposti a trattamento secondario, terziario e quaternario, a seconda delle esigenze di protezione della salute umana e dell'ambiente.
- (22) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, l'azione dell'Unione completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie. Per garantire l'uso ottimale dei dati rilevanti per la salute pubblica ottenuti dalle acque reflue urbane, è opportuno predisporre e attuare una sorveglianza di tali acque a scopo preventivo o di allerta precoce, ad esempio il rilevamento di virus specifici come segnale dell'insorgere di un'epidemia o pandemia. È opportuno che gli Stati membri instaurino un dialogo e un coordinamento [...] tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane **al fine di definire** [...] un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare nelle acque reflue urbane, nonché la frequenza e il luogo di campionamento. Un simile approccio farà leva, integrandole, su altre iniziative dell'Unione nel settore della protezione della salute pubblica, quale il monitoraggio ambientale che comprende la sorveglianza delle acque reflue²⁰. Considerate le informazioni raccolte durante la pandemia di COVID-19 e l'esperienza maturata attuando la raccomandazione della Commissione relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE²¹ ("la raccomandazione"), **in caso di emergenza sanitaria** è opportuno che gli Stati membri siano tenuti monitorare [...] i **pertinenti** parametri sanitari. [...]. Per garantire l'uso di metodi armonizzati, è opportuno che per il monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti gli Stati membri applichino per quanto possibile i metodi di campionamento e di analisi stabiliti nella raccomandazione.

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute (COM(2021)576 final).

²¹ Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione, del 17 marzo 2021, relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE (GU L 98 del 19.3.2021, pag. 3).

- (23) L'Unione riconosce l'importanza di affrontare il problema della resistenza agli antimicrobici e a tale riguardo ha adottato nel 2017 il piano d'azione europeo "One Health"²². Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è assodato e documentato che le acque reflue sono una delle principali fonti di agenti antimicrobici e dei relativi metaboliti, nonché di batteri resistenti agli antimicrobici e dei loro geni. Per accrescere le conoscenze circa le cause principali di resistenza agli antimicrobici, occorre introdurre un obbligo di monitoraggio della resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane al fine di approfondire ulteriormente le nozioni scientifiche e potenzialmente attuare interventi adeguati in futuro.
- (24) Allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana è opportuno che gli Stati membri identifichino i rischi posti dalla gestione delle acque reflue urbane. **Un ampio screening chimico e/o metodi basati sugli effetti biologici possono far parte della valutazione del rischio.** Sulla base di tale identificazione essi dovrebbero, ove necessario per ottemperare alle prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di acque, adottare misure di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane più rigorose di quelle necessarie per conformarsi ai requisiti minimi della presente direttiva. A seconda della situazione le misure più rigorose possono comprendere, tra le altre cose, la realizzazione di reti fognarie, l'elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane o l'applicazione del trattamento secondario, terziario o quaternario alle acque reflue urbane anche per gli agglomerati o gli impianti di trattamento che non raggiungono le soglie di a.e. al di sopra delle quali scattano gli obblighi standard. Le misure possono altresì comprendere un trattamento più avanzato di quello necessario per conformarsi ai requisiti minimi o della disinfezione delle acque reflue urbane necessaria per ottemperare alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²² Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica (COM(2017) 339 final).

²³ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(25) L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 e il traguardo ad esso associato fanno obbligo agli Stati membri di "ottenere l'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e ragazze e delle persone in situazioni di vulnerabilità" entro il 2030²⁴. **Le strutture igienico-sanitarie dovrebbero consentire la gestione e lo smaltimento sicuri di urine e feci umane, nonché del sangue mestruale.** Inoltre il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali²⁵ sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua e i servizi igienico-sanitari. In tale contesto, conformemente alle raccomandazioni contenute negli orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute²⁶ e alle disposizioni del protocollo su acqua e salute²⁷, è opportuno che gli Stati membri si occupino della questione dell'accesso ai servizi igienico-sanitari a livello nazionale. Dovrebbero farlo mediante azioni volte a migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, ad esempio realizzando strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, incoraggiando a mettere a disposizione gratuitamente strutture igienico-sanitarie adeguate nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici e/o rendendole economicamente accessibili a tutti e tutte, **compresi tutti i tipi di strutture e servizi, quali servizi igienici con acqua corrente e a secco.** [...] Dovrebbero essere gestite in modo sicuro, il che significa che dovrebbero essere universalmente accessibili [...], anche a chi ha esigenze particolari come i bambini, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto, ubicate in modo da ridurre al minimo i rischi per la sicurezza degli utenti e sicure da usare sotto il profilo igienico e tecnico. Il loro numero dovrebbe inoltre essere sufficiente a garantire che siano soddisfatte le esigenze delle persone e che i tempi di attesa non siano irragionevoli. **Il numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici dovrebbe essere stabilito a livello nazionale.**

²⁴ Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ([A/70/L.1](#)).

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 final).

²⁶ Orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute, 2018.

²⁷ Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 17 giugno 1999.

- (26) La comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom ha preso atto della situazione specifica delle culture minoritarie quali Rom e Travellers, stanziali o meno, in particolare della mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari, esortando ad aumentare la parità di accesso effettiva ai servizi essenziali. In generale è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a migliorarne l'accesso ai servizi igienico-sanitari. È importante che l'identificazione di tali gruppi sia coerente con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. Le misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi vulnerabili ed emarginati ai servizi igienico-sanitari possono consistere tra le altre cose nel mettere a disposizione, a titolo gratuito o a prezzi modici, strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, migliorare o mantenere i collegamenti a sistemi adeguati di raccolta delle acque reflue urbane e informare sulle strutture igienico-sanitarie più vicine.
- (27) Secondo gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari²⁹, è opportuno prestare particolare attenzione alle esigenze di donne e ragazze, che quando accedono a strutture igienico-sanitarie fuori casa sono particolarmente esposte e a rischio di attacchi, violenza sessuale e di genere, molestie e altre minacce alla loro sicurezza. Ciò è in linea con le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua³⁰, che ribadiscono l'importanza di integrare la prospettiva di genere nella diplomazia dell'acqua. È pertanto opportuno che gli Stati membri riservino un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze in quanto gruppo vulnerabile e adottino le misure necessarie per migliorare o mantenere il loro accesso sicuro ai servizi igienico-sanitari.

²⁸ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (*GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1*).

²⁹ Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari (10145/19).

³⁰ Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua (13991/18).

- (28) La valutazione ha concluso che la gestione dei fanghi potrebbe essere migliorata per allinearla maggiormente ai principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, come definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Le azioni finalizzate a monitorare meglio e ridurre alla fonte l'inquinamento da scarichi non domestici aiuteranno a migliorare la qualità dei fanghi prodotti e garantirne l'uso sicuro in agricoltura. È opportuno definire tassi minimi di recupero a livello dell'Unione per assicurare che i nutrienti, tra cui il fosforo in quanto sostanza critica, siano recuperati dai fanghi in modo corretto e sicuro. **I nutrienti recuperati dovrebbero essere utilizzati come sostituti degli elementi nutritivi principali, ad esempio nella produzione di concimi.**
- (28 bis) **I nutrienti contenuti nelle acque reflue urbane possono essere utili nei casi in cui le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate in agricoltura conformemente al regolamento (UE) 2020/741. In tali casi, gli Stati membri possono beneficiare, a determinate condizioni volte ad assicurare il massimo livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, di una deroga all'obbligo di applicare il trattamento terziario a norma dell'articolo 7 della presente direttiva solo per la parte delle acque reflue urbane trattate che è riutilizzata in agricoltura.**
- (29) [...] Servono controlli **adeguati** per verificare la conformità alle nuove prescrizioni riguardanti i microinquinanti, l'inquinamento non domestico, la neutralità energetica, [...] le tracimazioni [...] **di collettori fognari** e gli **scarichi di** [...] deflusso urbano. Per verificare [...] **la conformità** del trattamento quaternario in termini di riduzione dei microinquinanti negli scarichi di acque reflue urbane è sufficiente monitorare una serie limitata di microinquinanti rappresentativi. La frequenza di monitoraggio dovrebbe essere in linea con le migliori pratiche odierne attualmente in uso in Svizzera. Nell'interesse dell'efficacia di costo, gli obblighi dovrebbero essere adattati in funzione delle dimensioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e dell'agglomerato.

(29 bis) Le microplastiche e i microinquinanti pertinenti dovrebbero essere monitorati, se del caso, negli scarichi di traccimazioni di collettori fognari e negli scarichi di deflusso urbano provenienti da sistemi separati con un programma di campionamento rappresentativo che consenta una stima della concentrazione ai fini della modellizzazione della qualità delle acque. Le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere monitorate, se del caso, sulla base di calcoli e modellizzazioni. I controlli forniranno inoltre dati per il quadro generale di monitoraggio ambientale istituito nell'ambito dell'8° programma di azione per l'ambiente³¹, contribuendo nello specifico al quadro di monitoraggio dell'inquinamento zero alla sua base³².

³¹ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

³² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

(30) Nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi e sfruttare meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione, è opportuno migliorare e semplificare la comunicazione riguardo all'attuazione della presente direttiva eliminando l'obbligo in capo agli Stati membri di riferire alla Commissione ogni due anni e quello in capo alla Commissione di pubblicare relazioni biennali. Tali obblighi dovrebbero essere sostituiti dall'obbligo per gli Stati membri di migliorare, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), le serie nazionali esistenti di dati standardizzati istituite a norma della direttiva 91/271/CEE e di aggiornarle periodicamente. **Queste serie di dati saranno utilizzate dalla Commissione per verificare il rispetto della presente direttiva. Il modello di comunicazione sarebbe elaborato dall'AEA in collaborazione con gli Stati membri.** La Commissione e l'AEA dovrebbero avere accesso [...] alle banche dati nazionali. Per garantire la completezza delle informazioni riguardo all'applicazione della presente direttiva, le serie di dati dovrebbero includere informazioni sulla conformità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti di trattamento (conformità/non conformità, carichi e concentrazioni degli inquinanti scaricati), sul livello di conseguimento degli obiettivi di neutralità energetica, sulle emissioni di gas a effetto serra degli impianti di trattamento che trattano un carico di oltre 10 000 a.e. e sulle misure adottate dagli Stati membri in relazione alle tracimazioni [...] **di collettori fognari**/al deflusso urbano, all'accesso ai servizi igienico-sanitari e al trattamento nei sistemi individuali. Dovrebbe inoltre essere garantita piena coerenza con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³³ al fine di ottimizzare l'uso dei dati e favorire la trasparenza assoluta.

³³ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

- (31) Per garantire un'attuazione tempestiva e corretta della presente direttiva, è essenziale che gli Stati membri istituiscano un programma nazionale di attuazione che comprenda una programmazione a lungo termine degli investimenti necessari e una strategia di finanziamento. I programmi nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, è opportuno che l'obbligo non si applichi agli Stati membri [...] **in cui oltre il 95 % degli agglomerati è conforme agli articoli da 3 a 8. [...]. Per garantire l'attuazione della presente direttiva sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati. La Commissione dovrebbe pertanto prendere in considerazione i programmi nazionali di attuazione comunicati dagli Stati membri per la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027 e di quelli susseguenti e gli Stati membri dovrebbero istituire senza indugio il necessario sistema di responsabilità del produttore.**
- (32) Quello della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane è un settore specifico che opera come mercato vincolato, nel quale le imprese pubbliche e le piccole imprese sono collegati alla rete fognaria senza poter scegliere il proprio gestore. È dunque importante assicurare l'accesso del pubblico agli indicatori fondamentali di prestazione dei gestori, quali il livello di trattamento conseguito, i costi del trattamento, l'energia consumata e generata, le relative emissioni di gas a effetto serra e l'impronta di carbonio. Per sensibilizzare il pubblico circa le implicazioni del trattamento delle acque reflue urbane, è opportuno fornire in modo facilmente accessibile, ad esempio in fattura, le informazioni chiave sui costi annuali di raccolta e trattamento per famiglia, **quantomeno negli agglomerati con oltre 10 000 a.e.**; altre informazioni dettagliate dovrebbero essere accessibili online, sul sito web del gestore o dell'autorità competente.

- (33) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("la convenzione di Aarhus"). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e agli accordi di condivisione dei dati integrino la direttiva 2003/4/CE stabilendo l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile, informazioni sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane, senza creare un regime giuridico distinto.
- (34) Onde assicurare l'efficacia della presente direttiva e il conseguimento del suo obiettivo di proteggere la salute pubblica nell'ambito della politica ambientale dell'Unione, occorre fare in modo che le persone fisiche o giuridiche o, se del caso, le relative organizzazioni debitamente costituite possano avvalersi della presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell'Unione al fine, tra l'altro, di riesaminare le decisioni di un'autorità nazionale, ove opportuno. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. L'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Inoltre, in conformità della convenzione di Aarhus, è opportuno che il pubblico interessato abbia accesso alla giustizia per poter contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone.

³⁴ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(35) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare determinate parti degli allegati in relazione ai [...] **metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati relativi al** trattamento secondario, terziario e quaternario e ai requisiti per le autorizzazioni specifiche allo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. [...] È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulla progettazione dei sistemi individuali e metodi di monitoraggio e valutazione degli indicatori per il trattamento quaternario **e degli obiettivi concernenti la neutralità energetica**, la definizione di condizioni e criteri comuni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti, l'elaborazione di metodologie finalizzate a sostenere lo sviluppo di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane, **la messa a punto di indicatori alternativi concernenti l'obiettivo indicativo basato sul carico di riduzione dell'inquinamento, fondati ad esempio sul volume o la frequenza delle tracimazioni di collettori fognari, o di altri indicatori alternativi pertinenti, la specificazione di tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo e l'elaborazione di metodologie volte a** misurare la resistenza agli antimicrobici [...], **le emissioni di gas a effetto serra** e le microplastiche nelle acque reflue urbane **e nei fanghi**, come pure per l'adozione del formato e delle modalità di presentazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'AEA sull'attuazione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.
- (37) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.[...]

³⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (38) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³⁶, una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell'OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici. La valutazione dovrebbe prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato e **delle condizioni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore**, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue e sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. **Sulla base dei risultati di tale valutazione e/o di nuove prove scientifiche relative alla presenza di microinquinanti nelle acque reflue, l'elenco dei prodotti di cui all'allegato III dovrebbe essere modificato periodicamente per includere nuovi settori nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9.**
- (39) La direttiva 91/271/CEE prevede scadenze specifiche per Mayotte in virtù della sua inclusione nel 2014 come regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE. In relazione a Mayotte è pertanto opportuno differire l'applicazione degli obblighi di realizzare reti fognarie e applicare il trattamento secondario alle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con [...]1 250 a.e. o più.
- (39 bis) **È opportuno considerare la situazione specifica di Mayotte e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione, elencate all'articolo 349 del TFUE, che prevede misure specifiche a sostegno di tali regioni. Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane di questi territori, occorre prestare particolare attenzione alla difficile topografia e all'insularità.**

³⁶ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (40) Per garantire la continuità della protezione dell'ambiente, è importante che gli Stati membri mantengano almeno il livello attuale di trattamento terziario fino a quando diventeranno applicabili i nuovi obblighi di riduzione del fosforo e dell'azoto. Fino ad allora è pertanto opportuno che continui ad applicarsi l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio.
- (41) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il progresso verso la neutralità climatica delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, il miglioramento dell'accesso ai servizi igienico-sanitari e la sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (43) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato [VII], parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana, [...] **riducendo** progressivamente le emissioni di gas a effetto serra **a livelli sostenibili** e migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque. Essa stabilisce inoltre norme sull'accesso ai servizi igienico-sanitari, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane e sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche **o** [...] acque reflue domestiche **mescolate a** [...] acque reflue non domestiche [...] **o a** [...] deflusso urbano, **o a entrambi**;
- 2) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, [...] servizi e **istituzioni** derivanti prevalentemente dal metabolismo umano **e/o** da attività domestiche;

- 3) "acque reflue non domestiche": acque reflue, **diverse dalle acque reflue domestiche e dal deflusso urbano**, scaricate [...] da edifici [...] adibiti a [...]:
- [...]attività commerciali
- [...]
- [...] **o** attività industriali **o** economiche;
- 4) "agglomerato": area in cui la **popolazione (espressa in abitanti equivalenti), combinata o meno con le attività economiche**, [...] è sufficientemente concentrata [...] da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso **uno o più** [...] impianti di trattamento di acque reflue urbane e/o verso [...] **uno o più** punti di scarico finali;
- 5) "deflusso urbano": **precipitazione** [...] proveniente da agglomerati, raccolta in collettori fognari combinati o separati;
- 6) "tracimazione [...] **di collettori fognari**": scarico in acque recipienti di acque reflue urbane non trattate da collettori fognari combinati [...];
- 7) "rete fognaria": sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- 8) "collettore fognario combinato": **singola** condotta che raccoglie e convoglia le acque reflue urbane, **compreso il deflusso urbano**;

9) "collettore fognario separato": **sistema di** condotte che raccoglie e convoglia separatamente **deflusso urbano** o [...]:

[...] acque reflue **urbane, escluso il deflusso urbano**;

[...]

[...]

[...]

10) "**1 abitante equivalente**" o "**1 a.e.**":[...] il carico organico biodegradabile **al giorno**, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;

10 bis) "trattamento primario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 %.

11) "trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie o un altro processo **che riduce la materia organica biodegradabile proveniente dalle acque reflue urbane**;

12) "trattamento terziario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che [...] **riduce** l'azoto e/o il fosforo ivi presenti;

13) "trattamento quaternario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che [...] **riduce** un ampio spettro di microinquinanti ivi presenti;

- 14) "fanghi": [...] **residuo organico e inorganico** derivante dal trattamento delle acque reflue urbane **in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane (esclusi sabbia, grasso, altri detriti e altri scarti di setacciatura e residui della fase di pretrattamento)**;
- 15) "eutrofizzazione": l'arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
- 16) "microinquinante": sostanza, compresi i relativi prodotti di decomposizione, [...] **presente nell'ambiente acquatico, [...] nelle acque reflue urbane [...] e/o nei fanghi [...]**, che può essere considerata pericolosa per la salute umana o l'ambiente in base a uno dei criteri **pertinenti** di cui all'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) **1272/2008³⁷ anche a basse concentrazioni**;
- 17) "rapporto di diluizione": rapporto tra [...] **la media degli ultimi cinque anni riferita alla portata annua delle acque recipienti presso il punto di scarico e [...] la media degli ultimi cinque anni del volume annuo di scarico** delle acque reflue urbane [...] **nelle acque superficiali**; [...]
- 18) "produttore": fabbricante, importatore o distributore che immette prodotti sul mercato di uno Stato membro a titolo professionale, anche per mezzo di contratti a distanza come definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;
- 19) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": organizzazione **riconosciuta a livello nazionale** istituita [...] **per consentire ai produttori di adempiere** agli obblighi loro imposti agli articoli 9 e 10;

³⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- 20) "servizi igienico-sanitari": strutture e servizi per **la gestione e** lo smaltimento sicuri, **fra l'altro**, di urine e feci umane e del sangue mestruale umano;
- 21) "resistenza agli antimicrobici": capacità dei microrganismi di sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di agente antimicrobico generalmente sufficiente a inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;
- 22) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti **dell'adozione di una decisione** [...] per l'attuazione degli obblighi stabiliti **agli articoli 6, 7 e 8** della presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tale adozione di decisioni; **ai fini della presente definizione**, [...] le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente **e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse**;
- 23) "supporto [...] per biomasse": supporto, **di solito in plastica**, usato per lo sviluppo dei batteri necessari per il trattamento delle acque reflue urbane;
- 24) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;
- 25) "**carico**": **la quantità di materia organica biodegradabile misurata come BOD5 nelle acque reflue urbane, espressa in a.e., o qualsiasi inquinante o nutriente, espresso in unità di massa per tempo**;
- 26) "**sistema individuale**": **una struttura igienico-sanitaria che raccoglie, stocca, tratta e/o smaltisce le acque reflue domestiche, provenienti da edifici o parti di edifici non collegati a una rete fognaria per le acque reflue urbane.**

Articolo 3

Reti fognarie e calcolo del carico espresso in a.e.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con 2 000 a.e. o più rispettino le prescrizioni seguenti:
 - a) sono provvisti di reti fognarie;
 - b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.

2. [...] Gli Stati membri provvedono affinché [...] gli agglomerati con un numero di **a.e.** compreso tra [...] **1 250** e 2 000 rispettino le prescrizioni **del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2035.**[...]

[...]

[...]

Gli Stati membri possono derogare a tale termine se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5.

3. **Il carico di un agglomerato espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo generato in tale agglomerato nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti. Anche il calcolo del carico espresso in a.e. sottoposto a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane si basa sul carico medio settimanale massimo;**

- 4 [...]. Le reti fognarie soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato I, parte A.

Articolo 4

Sistemi individuali

1. [...] **Gli Stati membri possono derogare** all'articolo 3, [...] **se** la realizzazione di una rete fognaria **o il collegamento a essa** non sono giustificati o perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista ambientale **o della salute, o perché non sarebbero economicamente fattibili** o perché comporterebbero costi eccessivi.

Se derogano all'articolo 3, gli Stati membri provvedono affinché **negli agglomerati con 1 250 a.e. o più, o in parti di essi**, siano usati sistemi individuali per **la raccolta, lo stoccaggio e, se del caso**, il trattamento delle acque reflue urbane ("sistemi individuali").

2. Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali siano tali da [...] **ottenere** un livello di **protezione dell'ambiente** [...] pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7.
3. Gli Stati membri provvedono affinché **i sistemi individuali che sono usati in** agglomerati di **1 250 a.e. o più** [...] siano registrati in un registro [...] **nazionale, regionale o locale** e le autorità competenti **o altri organismi autorizzati a livello nazionale, regionale o locale** effettuino ispezioni periodiche **o altre attività periodiche di verifica o controllo** di detti sistemi, **sulla base di un approccio basato sul rischio**.

[...] **4.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione** [...] **per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva specificando** requisiti minimi [...] **per:**

- a) la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali **di cui ai paragrafi 1 e 2 e**
- b) [...] le ispezioni periodiche di cui al paragrafo [...] **3, sulla base di un approccio basato sul rischio** [...].

Tali atti di esecuzione sono adottati entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

[...] **5.** Gli Stati membri che usano sistemi individuali per **raccogliere e/o** trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane **a livello nazionale** provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione [...] dell'uso di tali sistemi in ciascun agglomerato. La motivazione:

- a) dimostra che sussistono le condizioni per l'uso dei sistemi individuali stabilite al paragrafo 1;
- b) descrive le misure adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3;
- c) dimostra il rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo [...] 4 se la Commissione ha esercitato [...] **le competenze di esecuzione** a norma del medesimo paragrafo.

[...] **6.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo [...] 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. **La Commissione fornisce il formato entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].**

Articolo 5

Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane

1. Entro il 31 dicembre [...] **2035** gli Stati membri provvedono affinché per **i bacini di drenaggio** degli agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.
2. Entro il 31 dicembre [...] **2030** gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considerati i dati storici, la **modellizzazione** e le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, **nonché le pressioni e la valutazione degli impatti effettuata nel quadro del piano di gestione dei bacini idrografici**, si applica una delle condizioni seguenti:
 - a) le tracimazioni [...] **di collettori fognari** [...] rappresentano un rischio per l'ambiente o la salute umana;
 - b) le tracimazioni [...] **di collettori fognari** rappresentano oltre [...] **il 3 %** del carico annuo di acque reflue urbane raccolte **dei parametri di cui all'allegato I, tabella 1 e, se del caso, tabella 2**, calcolato **sulla portata** di tempo asciutto [...];
 - c) le tracimazioni [...] **di collettori fognari** [...] impediscono di ottemperare a una delle categorie di prescrizioni seguenti:
 - i) requisiti fissati a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2020/2184;
 - ii) requisiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;

³⁸ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

- iii) requisiti stabiliti all'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹;
 - iv) obiettivi ambientali sanciti all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;
 - v) **requisiti fissati a norma dell'articolo 3 della direttiva 2006/118/CE⁴⁰;**
- d) sono stati individuati punti pertinenti in collettori fognari separati in cui si prevede che il deflusso urbano sia inquinato in modo tale che il suo scarico nelle acque recipienti possa essere considerato un rischio per l'ambiente o la salute umana o impedisca il rispetto di una delle direttive di cui alla lettera c).**

Gli Stati membri riesaminano l'elenco di cui al primo comma ogni [...] **sei** anni dopo la sua redazione e all'occorrenza lo aggiornano.

3. Entro il 31 dicembre [...] **2040** gli Stati membri provvedono affinché per **i bacini di drenaggio** degli agglomerati di cui al paragrafo 2 sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.
4. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.
5. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all'allegato V.

³⁹ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

⁴⁰ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione **per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo specificando:**
- a) [...] metodologie per l'individuazione delle misure di cui all'allegato V, punto 3;
 - b) [...] metodologie per la determinazione di indicatori alternativi per verificare il conseguimento dell'obiettivo indicativo di riduzione dell'inquinamento di cui all'allegato V, punto 2, lettera a);
 - c) [...] il formato dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane da mettere a disposizione della Commissione su richiesta, conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati **entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati **almeno** ogni [...] **sei** anni dopo la loro elaborazione e all'occorrenza aggiornati. **A seguito di un aggiornamento dell'elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti piani integrati di gestione per gli agglomerati entro sei anni dalla loro inclusione nell'elenco.**

Articolo 6

Trattamento secondario

1. [...] Gli Stati membri provvedono affinché **gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono agglomerati di 2 000 a.e. o più [...] soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento secondario[...] di cui all'allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte D** prima dello scarico **nelle acque recipienti.**

Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000 che scaricano in [...] acque costiere quali definite dalla direttiva 2000/60/CE e che applicano un trattamento appropriato conformemente all'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'obbligo di cui al primo comma non si applica fino al 31 dicembre [...] 2035.

Per gli agglomerati che scaricano in aree meno sensibili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli obblighi di cui al primo comma si applicano a partire dal [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del dodicesimo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva].

2. [...] Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 1 250 e 2 000, entro il 31 dicembre 2035 [...] soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all'allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte D, [...] prima dello scarico **nelle acque recipienti.**

Gli Stati membri possono derogare a tale termine se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5.

3. [...] **Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1 500 m sul livello del mare) dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, o gli scarichi in acque marine profonde provenienti da agglomerati con meno di 150 000 a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate dove la topografia e la geografia del territorio rendono difficile l'applicazione di un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1 fino al [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del ventesimo anno successivo all'entrata in vigore della direttiva], purché studi dettagliati dimostrino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana e non incideranno sulla conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni di altre normative dell'Unione pertinenti.**

[...]

Articolo 7

Trattamento terziario

1. Entro il 31 dicembre [...] **2035** gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi del 50 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di [...] **150 000** a.e. o più e al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario **soddisfino i requisiti pertinenti per il [...]** trattamento terziario in conformità **dell'allegato I, parte B e tabella 2, prima dello scarico nelle acque recipienti.** [...]

Entro il 31 dicembre [...] **2040** gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di [...] **150 000** a.e. o più [...] **soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 2, prima dello scarico nelle acque ricipienti.** [...]

2. Entro il 31 dicembre [...] **2027** gli Stati membri redigono un elenco delle aree del loro territorio sensibili all'eutrofizzazione e lo aggiornano ogni [...] **sei** anni a decorrere dal 31 dicembre [...] **2033**.

L'elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell'allegato II.

L'obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull'intero territorio il trattamento terziario in conformità [...] **dell'allegato I, parte B e tabella 2.**

3. [...] [...] **Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di agglomerati con 10 000 a.e o più soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento terziario di cui all'allegato I, parte B e tabella 2, prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2, entro il:**

- a) **31 dicembre 2033 per il 20 % di tali agglomerati;**
- b) **31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;**
- c) **31 dicembre 2045 per tutti gli agglomerati.**

Gli Stati membri possono derogare ai termini cui all'articolo 7, paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5. Tuttavia, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150 000 a.e. o più rispettano comunque i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

3 bis. Gli scarichi delle acque reflue urbane di cui ai paragrafi 1 e 3 soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato I, parte B e tabella 2, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte D.

3 ter. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in costruzione, in fase di profonda rinnovazione del loro trattamento terziario o commissionati dopo il 31 dicembre 2020 e prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, i requisiti di cui all'articolo 7 della presente direttiva si applicano al più tardi cinque anni dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 3.

4. [...]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare **i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati di cui all'allegato I, parte [...] D, [...] al fine di adattarli al progresso tecnico e scientifico.**

5. In deroga al paragrafo[...] 3 [...], gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 non è soggetto alle prescrizioni del paragrafo[...] 3 [...] se può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari a:
- a) **almeno 75 % per il fosforo totale e almeno 75 % per l'azoto totale dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;**
- [...] b) 82,5 % per il fosforo totale e 80 % per l'azoto totale entro il 31 dicembre [...] **2039;**
- [...] c) [...] **87,5 %** per il fosforo totale e [...] **82,5 %** per l'azoto totale entro il 31 dicembre [...] **2045.**
6. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, immessi nel bacino idrografico di un' area sensibile all'eutrofizzazione inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2, sono soggetti anche ai paragrafi 3[...] e 5.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dopo l'aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni del paragrafo[...] 3 [...] entro sette anni dall'inclusione nell'elenco.

Articolo 8

Trattamento quaternario

1. [...] Gli Stati membri provvedono affinché [...] gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di [...] **200 000** a.e. o più **soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario delle acque reflue urbane** [...] **di cui all'allegato I, parte B e tabella 3, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte D, prima dello scarico nelle acque recipienti, entro il:**
 - a) **31 dicembre 2035 per gli scarichi provenienti dal 20 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;**
 - b) [...]31 dicembre [...] **2040**[...] **per gli scarichi provenienti dal 60 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;**
 - c) **31 dicembre 2045 per tutti gli scarichi provenienti da tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane.**
2. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri stilano un elenco delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti **derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane** rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente. [...] Gli Stati membri riesaminano tale elenco **nel 2033, e successivamente ogni [...] sei anni** e all'occorrenza lo aggiornano.

L'elenco di cui al primo comma **si basa su una valutazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente posti dallo scarico di microinquinanti nelle acque reflue urbane** nelle aree seguenti [...]:

- a) corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;
- b) acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE;
- c) laghi, come definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2000/60/CE;
- d) fiumi, come definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2000/60/CE, o altri corsi d'acqua con rapporto di diluizione inferiore a 10;
- e) aree in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
- f) aree in cui occorre un trattamento supplementare per ottemperare alle prescrizioni delle direttive 2000/60/CE, **2006/118/CE** e 2008/105/CE;
- g) acque costiere, come definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE;**
- h) acque di transizione, come definite all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2000/60/CE;**
- i) acque marine, come definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE.**

La valutazione del rischio di cui al secondo comma è trasmessa alla Commissione su richiesta.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, secondo comma, e il metodo da utilizzare per effettuarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4. [...] Gli Stati membri provvedono affinché [...] gli agglomerati con [...] 10 000 [...] a.e. o **più soddisfino i requisiti per il trattamento quaternario di cui all'allegato I, parte B e tabella 3, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte D, [...] prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2, entro il:**

a) **31 dicembre 2035 per il 20 % di tali agglomerati;**

b) **31 dicembre 2040 per il 60 % di tali agglomerati;**

c) **31 dicembre 2045 per tutti gli agglomerati.**

[...]

5.[...].

5. **Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dopo l'aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni di cui al paragrafo 4 e all'allegato I, parte B e tabella 3, entro sette anni dall'inclusione nell'elenco, ma non più tardi dei termini fissati al paragrafo 4.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare **i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati di cui all'allegato I, parte [...] D, [...] al fine di adattarli al progresso tecnico e scientifico.**

6. [...] **La Commissione può** adottare atti di esecuzione per stabilire i metodi di monitoraggio e campionamento che gli Stati membri devono usare per determinare la presenza nelle acque reflue urbane degli indicatori di cui all'allegato I, [...] tabella 3, e le relative quantità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 9

Responsabilità estesa del produttore

1. Gli Stati membri adottano misure tese a garantire che **entro [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva]** i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.

Tali misure assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto segue:

- a) costi totali di conformità agli obblighi imposti dall'articolo 8, compresi i costi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a); e
- b) costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato; e
- c) altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore.

2. Gli Stati membri dispensano dalla responsabilità estesa del produttore a norma del paragrafo 1 i produttori in grado di dimostrare che:
 - a) la quantità di [...] **sostanze contenute nei prodotti** che immettono sul mercato **dell'Unione** è inferiore a [...] **1 tonnellata** [...] l'anno;
 - b) i prodotti che immettono sul mercato non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti e **alla loro pericolosità** della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, **al più tardi il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].**

4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore [...].

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a trasmettere una volta l'anno alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore quanto segue:
 - i) quantità annue dei prodotti elencati nell'allegato III immessi sul mercato nel contesto della propria attività professionale;
 - ii) informazioni sulla pericolosità dei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue a fine vita;
 - iii) se del caso, elenco dei prodotti dispensati conformemente al paragrafo 2;

- b) i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore;
- c) il contributo di cui alla lettera b) sia determinato per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue **delle sostanze contenute nei** prodotti immessi sul mercato;
- d) le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sottoposte annualmente ad audit indipendenti della gestione finanziaria, anche per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i costi di cui al paragrafo 1 [...], la qualità e l'adeguatezza delle informazioni raccolte a norma della lettera a) e l'adeguatezza dei contributi riscossi a norma della lettera b).

5. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, tra cui i produttori di cui al paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, i gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le autorità locali competenti;
- b) siano stabiliti obiettivi di gestione delle acque reflue urbane per rispettare gli obblighi e i termini fissati all'articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, e qualsiasi altro obiettivo quantitativo o qualitativo ritenuto rilevante per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore;
- c) sia predisposto un sistema di comunicazione per raccogliere dati sui prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato di un dato Stato membro dai produttori e sul trattamento quaternario delle acque reflue, nonché altri dati pertinenti ai fini del[...] **presente paragrafo**, lettera b).

Articolo 10

Requisiti minimi per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 4:
 - a) abbia una copertura geografica chiaramente definita e coerente con le prescrizioni dell'articolo 8;
 - b) disponga dei mezzi finanziari e organizzativi necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa dei produttori che vi aderiscono, **comprese garanzie finanziarie volte ad assicurare, in tutte le circostanze, la continuità del trattamento quaternario delle acque reflue urbane in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva;**
 - c) metta a disposizione del pubblico le informazioni seguenti:
 - i) proprietà e membri;
 - ii) contributi finanziari versati dai produttori;
 - iii) attività svolte ogni anno, comprese informazioni chiare su come sono impiegati i suoi mezzi finanziari.

La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché tali misure comprendano una procedura nazionale di riconoscimento delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che certifichi la loro conformità ai requisiti di cui al presente paragrafo prima della loro istituzione e della loro entrata in funzione effettive.

2. Gli Stati membri definiscono un quadro adeguato di controllo e garanzia dell'attuazione onde assicurare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ottemperino ai loro obblighi, che i loro mezzi finanziari siano impiegati correttamente e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti e, su richiesta, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.
3. Se sul territorio di uno Stato membro coesistono più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un'autorità pubblica di sorvegliare l'attuazione.
4. Ogni Stato membro provvede affinché i produttori con sede nel territorio di un altro Stato membro che immettono prodotti sul suo mercato:
 - a) designino una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa nel suo territorio; o
 - b) adottino misure equivalenti alla lettera a).
5. Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i portatori di interessi coinvolti nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi produttori e distributori, organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorità locali e organizzazioni della società civile.
6. **Entro la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione provvede all'organizzazione dello scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra gli Stati membri sull'attuazione degli articoli 9 e 10, in particolare per quanto riguarda:**
 - a) **le misure volte a verificare l'istituzione, il riconoscimento e il funzionamento delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;**
 - b) **le misure di controllo del rispetto, da parte dei produttori, degli obblighi definiti nella presente direttiva;**

- c) **l'effettiva attuazione:**
 - i) **della copertura dei costi totali di cui all'articolo 9, paragrafo 1; e**
 - ii) **del controllo dei metodi di calcolo dei contributi dei produttori da parte dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c);**
- d) **delle deroghe previste a norma dell'articolo 9;**
- e) **qualsiasi altra questione relativa all'effettiva attuazione degli articoli 9 e 10.**

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche su questi e altri aspetti pertinenti e, se del caso, formula raccomandazioni e/o orientamenti per gli Stati membri.

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione redige e aggiorna periodicamente un elenco delle richieste di deroga da parte dei produttori ricevute dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Tale elenco è messo a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

Articolo 11

Neutralità energetica [...]

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici, **quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2023/1791**, degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie **in funzione**. Gli audit [...] tra le altre cose individuano le possibilità **di misure efficaci sotto il profilo dei costi per ridurre l'uso di energia e [...] intensificare l'utilizzo** di energia rinnovabile [...], con particolare attenzione all'individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di [...] **gas a effetto serra**. I primi audit sono effettuati:
 - a) entro il 31 dicembre [...] **2030** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;
 - b) entro il 31 dicembre [...] **2035** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e le reti fognarie ad essi collegate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché **gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più producano** [...] energia [...] da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001, [...] **sulla base, in particolare, dei risultati degli audit di cui al paragrafo 1.**

Tale energia è prodotta dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in loco o altrove. Al massimo il 30 % dell'energia può essere acquistato da fonti esterne.

Gli Stati membri provvedono affinché, a livello nazionale, l'energia totale annua da fonti rinnovabili prodotta dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane o l'energia acquistata a norma del secondo comma sia equivalente almeno a:

a) il [...] **20 %** del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2030;

a bis) il 40 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2035;

b) il [...] **60 %** del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre [...] **2040;**

c) il 100 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre [...] **2045.**

3. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca i metodi per valutare se gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono stati raggiunti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 12

Cooperazione transfrontaliera

1. Lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrano acque soggette alle conseguenze negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo notifica le circostanze del caso allo Stato membro o al paese terzo responsabile e alla Commissione.

La notifica è immediata in caso di inquinamento accidentale che potrebbe incidere in modo significativo sui corpi idrici a valle.

Gli Stati membri interessati cooperano per individuare gli scarichi in questione e le misure da adottare alla fonte per proteggere le acque ricipienti al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'eventuale cooperazione di cui al paragrafo 1. La Commissione vi prende parte su richiesta degli Stati membri interessati.

Articolo 13

Condizioni climatiche locali

Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 6, 7 e 8 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.

Articolo 14

Scarichi di acque reflue non domestiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue non domestiche in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano preventivamente subordinati a **regolamentazioni e/o ad** autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente **o dall'organismo abilitato.**

Tali regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche preventive garantiscono il rispetto delle prescrizioni in materia di qualità dell'acqua stabilite in altre normative dell'Unione e, se del caso, il monitoraggio della qualità e della quantità dei pertinenti scarichi di acque reflue non domestiche.

Qualora siano previste regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche preventive per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:

- a) **consulti e informi** i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali sono scaricate le acque reflue non domestiche prima di rilasciare autorizzazioni specifiche;
- b) **su richiesta**, permetta ai gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche di consultare [...] le autorizzazioni specifiche rilasciate per i loro bacini idrografici.
- c) **qualora siano previsti regolamentazioni preventive per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri provvedono affinché i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui sono scaricate le acque reflue non domestiche siano consultati prima dell'adozione delle regolamentazioni preventive.**

2. Gli Stati membri **provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati** adottino le misure opportune, compreso il riesame **delle regolamentazioni e/o** delle autorizzazioni specifiche **preventive**, per individuare, prevenire e ridurre nella misura del possibile le fonti di inquinamento nelle acque reflue non domestiche di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** qualora si verifichi una delle situazioni seguenti:

- a) nel contesto del monitoraggio di cui all'articolo 21, paragrafo 3, sono stati individuati inquinanti all'entrata e allo sbocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
- b) i fanghi risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono destinati a essere utilizzati conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio⁴²;

⁴² Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

- c) le acque reflue urbane trattate sono destinate a essere riutilizzate conformemente al regolamento (UE) 2020/741;
 - d) le acque recipienti sono utilizzate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;
 - e) l'inquinamento delle acque reflue non domestiche scaricate nella rete fognaria o nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane mette a repentaglio il funzionamento della rete o dell'impianto.
3. **Le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche preventive** di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** rispettano i requisiti di cui all'allegato I, parte C. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, parte C, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico nel campo della protezione dell'ambiente.
4. Le autorizzazioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono riesaminate e se necessario adeguate almeno ogni [...] **dieci** anni.

Le regolamentazioni preventive di cui al paragrafo 1 sono riesaminate a intervalli regolari e se necessario adeguate.

In caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue non domestiche, dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o del corpo idrico recipiente, le autorizzazioni specifiche sono riesaminate e adattate a tali cambiamenti.

Articolo 15

Riutilizzo dell'acqua e scarichi di acque reflue urbane

1. Gli Stati membri promuovono [...] il riutilizzo delle acque reflue trattate da[...]gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane **se opportuno**. Le acque reflue **urbane** trattate riutilizzate per l'irrigazione agricola sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/741.

Se le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate per l'irrigazione agricola, gli Stati membri possono derogare ai requisiti per il trattamento terziario di cui all'allegato I, tabella 2, per la frazione di acque reflue urbane trattate destinata esclusivamente al riutilizzo nell'irrigazione agricola, se è possibile dimostrare quanto segue:

- a) **il contenuto di nutrienti nella frazione riutilizzata non supera la domanda delle colture interessate; e**
 - b) **non vi sono rischi per l'ambiente, in particolare in relazione all'eutrofizzazione delle acque dello stesso bacino idrografico, e non vi sono rischi per la salute umana, in particolare in relazione agli organismi patogeni; e**
 - c) **l'impianto di trattamento dispone di una capacità sufficiente per trattare o immagazzinare le acque reflue urbane al fine di evitare scarichi nelle acque recipienti che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato I, parte B e tabella 2, secondo i metodi di controllo di cui all'allegato I, parte D.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché **almeno tutti** gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico **di 1 250 a.e. o più** siano preventivamente subordinati a **regolamentazioni e/o a autorizzazioni specifiche preventive**. **Tali regolamentazioni e/o autorizzazioni garantiscono** il rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parte B.

3. Le **regolamentazioni e/o** autorizzazioni specifiche **preventive** di cui al paragrafo 2 sono riesaminate almeno ogni [...] **dieci** anni e se necessario adeguate. **Onde garantire che i requisiti di cui all'allegato I, parte B, continuino a essere rispettati, le disposizioni delle autorizzazioni specifiche sono aggiornate in caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue urbane in arrivo o degli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ovvero del corpo idrico recipiente.**
4. **Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per far fronte all'aumento dei carichi di acque reflue domestiche, compresa la costruzione di nuove infrastrutture, ove necessario. In tal modo, si ritiene che gli Stati membri adempiano gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**
- a) **la costruzione o l'ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane per trattare carichi maggiori o carichi altrimenti non trattati di acque reflue domestiche è subordinato ad autorizzazione preventiva conformemente alla presente direttiva;**
 - b) **i benefici dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla lettera a) non possono, per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, essere conseguiti con altri mezzi, compreso l'esame dei punti di scarico alternativi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che contribuirebbero a conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;**

- c) **tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili sono adottate per ridurre al minimo gli impatti negativi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sui corpi idrici interessati, compresi, ove necessario, requisiti di trattamento più rigorosi di quelli applicati prima dell'aumento del carico di acque reflue domestiche, al fine di soddisfare i requisiti delle direttive di cui all'allegato I, parte B, punto 6;**
- d) **sono attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili per ridurre al minimo l'impatto negativo di altre attività che provocano pressioni analoghe sugli stessi corpi idrici.**

Se la mancata prevenzione del deterioramento o il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE in un corpo idrico superficiale è il risultato di un'autorizzazione di cui alla lettera a), tali autorizzazioni di cui alla lettera a) sono specificate e le condizioni di cui sopra sono illustrate nei piani di gestione dei bacini idrografici richiesti ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 16

Acque reflue non domestiche biodegradabili

1. Per lo scarico di acque reflue non domestiche biodegradabili gli Stati membri fissano prescrizioni che si confacciano al tipo di industria interessata e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente dei requisiti di cui all'allegato I, parte B.

2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
- a) le acque reflue provengono da impianti che trattano un carico di 4 000 a.e. o più, appartengono ai settori industriali di cui all'allegato IV e non svolgono alcuna attività figurante nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³;
 - b) le acque reflue non sono addotte a un impianto di trattamento delle acque reflue urbane prima di essere scaricate nelle acque recipienti ("scarico diretto").

Articolo 17

Sorveglianza delle acque reflue urbane

1. [...]

⁴³ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

1. [...] Gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento [...] tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:
 - a) individuare [...] parametri **rilevanti** per la salute pubblica [...], **inclusi ad esempio quelli che figurano nel seguente elenco**, da monitorare **almeno all'entrata degli impianti di trattamento** delle acque reflue urbane:
 - i) **virus SARS-CoV-2 e sue varianti;**
 - ii) **virus della poliomielite;**
 - iii) **virus dell'influenza;**
 - iv) **agenti patogeni emergenti;**
 - v) **qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d'interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti dello Stato membro;**
 - b) determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente **alla lettera a)** [...], tenendo **pertanto** conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale;
 - c) organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e alle piattaforme dell'Unione, ove disponibili, **conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali.**

[...] **2.** Se l'autorità competente per la salute pubblica in uno Stato membro dichiara un'emergenza di sanità pubblica [...], [...] **sono monitorati [...] i parametri rilevanti per la salute pubblica** nelle acque reflue urbane originate da [...] **una distribuzione rappresentativa** della popolazione nazionale, **nella misura in cui nelle acque reflue urbane si trovano i parametri rilevanti per la salute.** Il monitoraggio prosegue fino a che l'autorità competente dichiara la fine dell'emergenza di sanità pubblica [...], **o per un periodo più lungo se ritenuto utile per altri fini, secondo la stessa autorità competente.**

Per determinare se esiste un'emergenza di sanità pubblica, l'autorità competente [...] **prende in considerazione le decisioni della Commissione adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴,** [...]le valutazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e [...]le decisioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) adottate conformemente al regolamento sanitario internazionale [...]⁴⁵[...].

[...] **3.** Per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, gli Stati membri provvedono entro il [...] **[OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del terzo anno successivo alla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma seguente]** affinché la resistenza agli antimicrobici sia oggetto di monitoraggio [...] **nelle acque reflue urbane [...]. [...]**

⁴⁴ **Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).**

⁴⁵ [...]

Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva], [...]la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 28, **paragrafo 2**, per garantire [...] **un'applicazione uniforme della presente direttiva istituendo una frequenza minima di campionamento e una metodologia armonizzata per misurare la resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane.**

[...] **4.** I risultati del monitoraggio di cui al presente articolo sono comunicati conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 18

Valutazione e gestione del rischio

1. Entro il [...] **31 dicembre 2027** gli Stati membri identificano e **valutano** i rischi per l'ambiente e per la salute umana posti dagli scarichi di acque reflue urbane e almeno i rischi connessi a quanto segue:

- a) qualità dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;
- b) qualità delle acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE;

[...]

[...] c) qualità dei corpi idrici in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) stato del corpo idrico sotterraneo recipiente quale definito all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e tutti gli altri obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della stessa direttiva per i corpi idrici sotterranei recipienti;

e) **stato del corpo idrico superficiale recipiente quale definito all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e tutti gli altri obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della stessa direttiva per i corpi idrici superficiali recipienti.**

2. Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, comprese se del caso le misure seguenti:

a bis) adozione di misure supplementari tese a prevenire e ridurre alla fonte

l'inquinamento delle acque reflue a integrazione delle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

- a) realizzazione di reti fognarie conformemente all'articolo 3 per gli agglomerati con meno di [...] **1 250** a.e.;
- b) applicazione del trattamento secondario conformemente all'articolo 6 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di [...] **1 250** a.e.;
- c) applicazione del trattamento terziario conformemente all'articolo 7 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;
- d) applicazione del trattamento quaternario conformemente all'articolo 8 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;
- e) elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane conformemente all'articolo 5 per gli agglomerati con meno di 10 000 a.e. e adozione delle misure di cui all'allegato V;
- f) applicazione al trattamento delle acque reflue urbane raccolte di requisiti più rigorosi di quelli indicati nell'allegato [...] **I**, parte B.

3. I rischi identificati conformemente al paragrafo 1 sono riesaminati ogni **sei anni in linea con la tempistica del riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati ai sensi della direttiva 2000/60/CE e a partire dal 31 dicembre 2033**. Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa **nei corrispondenti piani di gestione dei bacini idrografici** e nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 23 e comunicata alla Commissione su richiesta.

Articolo 19

Accesso ai servizi igienico-sanitari

Fatti salvi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle prospettive e circostanze locali, regionali e culturali in materia di servizi igienico-sanitari, adottano ogni misura necessaria a migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

A tale scopo, entro il [...] **12 gennaio 2029** gli Stati membri:

- a) individuano le [...] persone prive di accesso o con un accesso limitato alle strutture igienico-sanitarie, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati, e indicano i motivi di tale mancanza di accesso;
- b) valutano le possibilità di migliorare l'accesso di [...] **tali** persone [...] alle strutture igienico-sanitarie;
- c) per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più, incoraggiano la realizzazione negli spazi pubblici di un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza, soprattutto per le donne, **e garantiscono l'informazione del pubblico**.

Articolo 20

Fanghi e recupero di risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i percorsi di gestione dei fanghi rispettino la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi massimizzano la prevenzione, **la preparazione al riutilizzo**, [...] il riciclaggio e **altri tipi di recupero di materiali** delle risorse e riducono al minimo l'impatto negativo sull'ambiente.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione** [...] **per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva specificando** tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo [...] presente nei fanghi [...] **e nelle acque reflue urbane non riutilizzate ai sensi della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 1, tenendo** conto delle tecnologie disponibili, **delle risorse e della fattibilità economica** per il suo [...] recupero. [...]. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.**

Articolo 21

Monitoraggio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, **gli organismi abilitati o il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane** monitorino:
 - a) gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I, parte B, secondo i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte D e [...] [...] **compresi** i carichi e le concentrazioni dei parametri che figurano nell'allegato I, parte B;

- b) la quantità, la composizione e la destinazione dei fanghi, **tenendo conto dei requisiti della direttiva 86/278/CEE per i fanghi destinati all'uso agricolo;**
 - c) [...] **laddove si faccia ricorso alla deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 1, le quantità annuali e mensili delle acque reflue urbane riutilizzate in agricoltura soggette a detta deroga; il contenuto di nutrienti della frazione riutilizzata per l'irrigazione agricola e il periodo durante il quale tale frazione è riutilizzata rispetto al fabbisogno mensile di acqua e nutrienti delle colture interessate da tale riutilizzo delle acque reflue urbane;**
 - d) i gas a effetto serra [...] **CO₂, N₂O, CH₄ emessi** dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di [...] 10 000 a.e. **o più, mediante analisi, calcoli e modellizzazioni, se opportuno;**
 - e) **l'energia utilizzata e generata dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e o più.**
2. Per tutti gli agglomerati [...] **di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3,** gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, [...] [...] [...] **gli organismi abilitati o i gestori delle reti fognarie svolgano un monitoraggio rappresentativo, nei punti pertinenti, delle [...] traccimazioni di collettori fognari nei corpi idrici e degli scarichi di deflusso urbano da collettori separati, al fine di stimare la concentrazione e del carico dei parametri che figurano nell'allegato I, tabella 1, e ove opportuno della tabella 2, nonché il contenuto di microplastiche e di inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono utilizzare i risultati di tale monitoraggio a fini di modellizzazione, se lo ritengono opportuno.**

3. Per tutti gli agglomerati con [...] 10 000 a.e. o più gli Stati membri **provvedono affinché le autorità competenti, gli organismi abilitati o il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane** monitorino, all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la concentrazione e il carico in tali acque dei seguenti elementi:
- a) inquinanti **la cui presenza nelle acque reflue urbane è prevista**, elencati:
 - i) negli allegati VIII e X della direttiva 2000/60/CE, nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE, nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE;
 - ii) nell'allegato della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶;
 - iii) nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷;
 - iv) negli allegati I e II della direttiva 86/278/CEE;
 - b) parametri che figurano nell'allegato III, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184, se le acque reflue urbane sono scaricate in un bacino idrografico di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
 - c) la presenza di microplastiche.

Gli inquinanti elencati alle lettere a) e b) possono essere esclusi dal monitoraggio di cui al presente paragrafo nella misura in cui possa essere dimostrato, anche sulla base dei risultati del monitoraggio, che sono assenti dalle acque reflue urbane.

⁴⁶ Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri **garantiscono che le autorità competenti, gli organismi abilitati o il gestore dell'impianto per il trattamento delle acque reflue monitorino** la presenza di microplastiche nei fanghi, **se pertinente e in particolare se sono riutilizzati in agricoltura.**

4. Il monitoraggio di cui al [...] [...] **paragrafo 3** è eseguito con le frequenze indicate di seguito:
- a) almeno due campioni l'anno, prelevati al massimo a [...] **sette** mesi di distanza, per gli agglomerati con [...] **150 000** a.e. o più;
 - b) almeno un campione ogni due anni per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e [...] **150 000**.

La frequenza di monitoraggio può essere dimezzata negli anni successivi nel caso in cui i risultati del monitoraggio per gli inquinanti di cui al paragrafo 3 siano inferiori agli standard di qualità ambientale applicabili di cui alla direttiva 2008/105/CE nel corso dei primi tre anni consecutivi di monitoraggio. La frequenza di monitoraggio dovrebbe essere riesaminata almeno ogni anno.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione [...] per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva istituendo una metodologia per misurare **le emissioni di gas a effetto serra provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane** e le microplastiche nelle acque reflue urbane e nei fanghi **di cui al presente articolo. La Commissione comunica le metodologie entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.**

Articolo 22

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA):
 - a) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell'articolo 21, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all'allegato I, parte D;
 - b) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell'articolo 3;
 - c) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sull'**attuazione dell'**[...]articolo 4, paragrafo [...]5, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;
 - d) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030** una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell'allegato I, parte D, che non sono risultati conformi;
 - e) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, ripartite tra i diversi gas, sull'energia totale consumata e sull'energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

- f) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell'allegato V, punto 3;
- g) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e [...] **3**;
- h) istituiscono entro il 31 dicembre [...] **2030**, e aggiornano [...] ogni cinque anni, **a norma dell'articolo 7, paragrafo 2,** una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione[...];
- i [...])istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano **a norma dell'articolo 8, paragrafo 2**[...], una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come aree nelle quali la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente;
- j) istituiscono entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari a norma dell'articolo 19, comprese informazioni sulla quota della loro popolazione che ha accesso ai servizi igienico-sanitari;
- k) **istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano successivamente ogni anno, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), insieme a un confronto della domanda mensile di acqua e nutrienti delle colture interessate dalla frazione riutilizzata di acque reflue urbane trattate di cui all'articolo 15, paragrafo 1.**

2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione e l'AEA abbiano accesso [...] alle serie di dati di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini della comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, sono prese in considerazione le informazioni comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 **per gli inquinanti connessi alle acque reflue urbane.**

Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, l'AEA consente l'accesso del pubblico ai dati pertinenti attraverso il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 2006/166.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che precisino il formato delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. **La Commissione comunica il formato entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].**

Articolo 23

Programma nazionale di attuazione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del [...] **trentacinquesimo** mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri elaborano un programma nazionale di attuazione della presente direttiva.

Il programma include:

- a) una valutazione del livello di attuazione degli articoli da 3 a 8;
- b) l'individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato, compresa una stima finanziaria indicativa e la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell'agglomerato, [...] al[...] **livello di** impatto ambientale delle acque reflue urbane non trattate **e ai relativi rischi per l'ambiente o la salute umana;**

- c) una stima degli investimenti necessari al rinnovo, **alla ristrutturazione o alla sostituzione** delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione [...] **delle condizioni tecniche e operative** e dei tassi di ammortamento;
 - d) l'individuazione o almeno l'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del [...] **quarantesimo** mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi nazionali di attuazione, a meno che dimostrino, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 21, di essere conformi agli articoli da 3 a 8.
3. Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni [...] **sei** anni. Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i metodi e i formati di presentazione dei programmi nazionali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati **entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
5. **Gli Stati membri possono includere nei loro primi programmi nazionali di attuazione una proroga massima di sei anni delle seguenti scadenze:**
- a) **le scadenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e/o all'articolo 6, paragrafo 2, a condizione che:**
 - i) **in data [OP: inserire la data corrispondente al giorno di entrata in vigore della presente direttiva]**
 - **meno del 50 % di detti agglomerati sia dotato di reti fognarie e i loro scarichi non siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1, oppure**

- meno del 50 % del carico di acque reflue urbane di detti agglomerati sia raccolto in reti fognarie e i loro scarichi non siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1;
- ii) il programma nazionale di attuazione comprenda:
- il numero di agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 250 e 2 000 privi di reti fognarie complete e di trattamento secondario in data [OP: inserire la data corrispondente al giorno di entrata in vigore della presente direttiva]; e
 - un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro le scadenze prorogate; e
 - le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga delle scadenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e/o all'articolo 6, paragrafo 2.

Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 possono prevedere nei loro primi programmi nazionali di attuazione una proroga pari a un massimo di otto anni delle scadenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e/o all'articolo 6, paragrafo 2, se sono rispettate tutte le condizioni di cui alla lettera a).

Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 2006 possono prevedere nei loro primi programmi nazionali di attuazione una proroga pari a un massimo di 12 anni delle scadenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e/o all'articolo 6, paragrafo 2, se sono rispettate tutte le condizioni di cui alla lettera a).

Nel loro primo programma nazionale di attuazione, gli Stati membri possono prevedere una proroga pari a un massimo di otto anni delle scadenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e/o all'articolo 6, paragrafo 2, per gli agglomerati nei quali si può dimostrare che la realizzazione delle infrastrutture necessarie è particolarmente difficile a causa dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio culturale. Il programma nazionale di attuazione prevede un elenco di tali agglomerati, corredato di una motivazione della deroga e di un calendario per il completamento delle infrastrutture necessarie in tali agglomerati.

- b) la scadenza per gli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, a condizione che:
- i) almeno il 50 % di detti agglomerati non applichi il trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio oppure non sia conforme ai requisiti di cui alla tabella 2 in data [OP: inserire la data corrispondente al giorno di entrata in vigore della presente direttiva]; e
 - ii) il programma nazionale di attuazione comprenda:
 - il numero di agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, privi di trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio in data [OP: inserire la data corrispondente al giorno di entrata in vigore della presente direttiva]; e
 - un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro le scadenze prorogate; e
 - le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga delle scadenze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Le proroghe di dette scadenze hanno effetto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del sesto mese dopo la scadenza di cui all'articolo 23, paragrafo 2].

Articolo 24

Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane [...] **per ogni agglomerato con oltre 1 250 a.e. o per ogni area amministrativa pertinente**. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell'allegato VI.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anche con altri mezzi su richiesta motivata.

2. **Laddove i costi siano recuperati completamente o parzialmente tramite un sistema di tariffe idriche**, gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutte le [...] **famiglie in agglomerati con oltre 10 000 a.e., e preferibilmente con oltre 1 250 a.e.**, collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata **e facilmente accessibile, ad esempio** in fattura o attraverso **mezzi digitali quali** applicazioni intelligenti **o siti web**, le informazioni seguenti, senza doverle richiedere:
- a) informazioni sulla conformità della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, compreso un raffronto tra i rilasci effettivi di inquinanti nelle acque recipienti e i valori limite di cui all'allegato I, tabelle 1, 2 e 3;
 - b) il volume o la stima del volume in metri cubi delle acque reflue urbane raccolte e trattate, per anno o per periodo di fatturazione, per la famiglia o l'entità collegata, unitamente alle tendenze e ai prezzi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per la famiglia (costo per litro e per metro cubo);
 - c) il raffronto tra il volume annuo [...] di acque reflue urbane raccolte e trattate per la famiglia per anno e il volume medio per famiglia nell'agglomerato interessato;
 - d) il link ai contenuti online di cui al paragrafo 1.

Laddove non siano disponibili informazioni relative all'utilizzo individuale, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) saranno fornite a livello di agglomerato in modo facilmente fruibile tramite un sito web o un'applicazione intelligente.

3. La Commissione può adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare il paragrafo 2 **del presente articolo** e l'allegato VI aggiornando le informazioni che devono essere fornite al pubblico online e alle [...] **famiglie** collegate alle reti fognarie al fine di adeguare gli obblighi al progresso tecnico e alla disponibilità di dati in questo settore.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino il formato e i metodi di presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 25

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti all'articolo 6, 7 o 8 quando è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essi vantano un interesse sufficiente;
 - b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Indennizzo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche **conformemente al diritto nazionale**. [...]
- 2.[...]2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.
4. [...]
- [...] 3. Gli Stati membri [...] **possono stabilire** termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 [...]. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, **o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza**, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 27

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] [...] all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3 [...] e all'articolo 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui [...] [...] all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3 [...] e all'articolo 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] [...] dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 3[...] o dell'articolo 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, **istituito dalla direttiva 91/271/CEE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 29

Sanzioni

1. **Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente**, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. [...]

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:
 - a) la natura, la gravità e la portata della violazione;
 - [...][...] **b) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;**
 - c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente.**
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive.

Articolo 30

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre [...] **2035** ed entro il 31 dicembre [...] **2041** la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva basata in particolare sugli elementi seguenti:
 - a) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;
 - b) le serie di dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
 - c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
 - d) le raccomandazioni dell'OMS, ove disponibili;

- e) un'analisi dell'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue, [...] sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, **nonché un'analisi della necessità di rivedere le condizioni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a);**
- f) **la valutazione dell'obiettivo della neutralità energetica al fine di analizzare la fattibilità tecnica ed economica per conseguire una maggiore autonomia energetica del settore;**
- g) **una valutazione delle possibilità di misurare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore delle acque reflue urbane e di stabilire requisiti per le misurazioni effettive in relazione al monitoraggio.**

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 31

Riesame

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata, se lo ritiene opportuno, di adeguate proposte legislative.

Articolo 32

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 91/271/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VII, parte A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del [...] **trentunesimo** mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato VII, parte B, della presente direttiva.
2. **In relazione a Mayotte**, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 31 dicembre [...] **2030 e l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore della direttiva]. [...].**

L'articolo 3, paragrafo 1 bis, e l'articolo 4, paragrafo 1 bis, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio continuano ad applicarsi fino al 30 dicembre 2030.

3. **In deroga al paragrafo 1**, [...]per gli scarichi di acque reflue urbane trattati da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000 a.e.** [...] o più e che non sono tenuti a ottemperare entro il 31 dicembre [...] **2035** alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio continua ad applicarsi fino al 31 dicembre [...] **2040**.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati [...] di 10 000 a.e. **o più** [...] l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio continua ad applicarsi: [...]

- a) **fino al 31 dicembre 2033 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, entro il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva];**

- b) **fino al 31 dicembre 2039 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, entro il 31 dicembre 2033;**
- c) **fino al 31 dicembre 2045 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, entro il 31 dicembre 2039; oppure a una data successiva conforme alla deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma.**

3 bis. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafo 3 ter, le prescrizioni dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2040.

3 ter. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio e la decisione di esecuzione 2014/431/UE della Commissione [2] si applicano agli Stati membri fino al 31 dicembre 2030.

- 4. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato [VIII].

Articolo 33

Recepimento

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli [...] e agli allegati [...] [indicare gli articoli e gli allegati oggetto di modifiche sostanziali rispetto alla direttiva abrogata] entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del [...] **trentesimo** mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle [...] **misure** principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli [...] e gli allegati [...] [indicare gli articoli e gli allegati che sono invariati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano a decorrere dal [...] [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventiquattresimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO [...]I. REQUISITI RELATIVI ALLE ACQUE REFLUE URBANE

A. *RETI FOGNARIE*

Per le reti fognarie sono prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie sono effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

- del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- della prevenzione di eventuali fuoriuscite **di acque reflue**;
- **della prevenzione di apporti e infiltrazioni nelle reti fognarie**;
- della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni [...] **di collettori fognari tenendo conto dei pertinenti requisiti di cui all'articolo 5 e all'allegato V.**

B. *SCARICHI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED IMMESSI IN ACQUE RECIPIENTI*

1. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue **urbane** è effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati prima del loro scarico nelle acque recipienti.
2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane **e dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui agli [...] articoli 6, 7 e 8 soddisfano i requisiti figuranti nella tabella 1 del presente allegato.**

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, **paragrafo 1 [...]** oppure **dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, [...]** soddisfano, oltre ai requisiti di cui al punto 2, quelli figuranti nella tabella 2 del presente allegato, **a eccezione dei casi in cui si applica l'articolo 7, paragrafo 5.**
4. Gli scarichi provenienti [...] **dagli impianti di** trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, oppure **dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane** che servono gli agglomerati [...] di cui all'articolo 8, paragrafo [...]**4,** soddisfano [...] i requisiti di cui [...] alla tabella 3 **del presente allegato.**
5. Le autorizzazioni **e/o le regolamentazioni** per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano supporti [...] per biomasse prevedono l'obbligo di monitorare e prevenire [...] i rilasci [...] di tali supporti [...] **nelle acque recipienti.**
6. Requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1, 2 e 3 sono applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito dalle direttive 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE e 2006/7/CE .
7. I punti di scarico delle acque reflue urbane sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti **dannosi** sulle acque recipienti.

C. AUTORIZZAZIONE SPECIFICA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON DOMESTICHE

1. [...] **Le regolamentazioni e/o l'autorizzazione specifica preventive** di cui all'articolo 14, **paragrafo 1,** garantiscono quanto segue:
 - a) le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non ostacolano il funzionamento dell'impianto di gestione delle acque reflue, non danneggiano le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le apparecchiature associate né impediscono il riutilizzo delle acque trattate e il recupero dei **nutrienti o di altri materiali dalle acque reflue urbane o dai** fanghi;

- b) le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non nuocciono alla salute del personale impiegato nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- c) l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è in grado di ridurre le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche;
- d) se l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane tratta gli scarichi di un'installazione che detiene un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2010/75/UE, il carico inquinante degli scarichi di tale impianto non supera il carico inquinante che questi avrebbero se fossero rilasciati direttamente dall'installazione e rispettassero i valori limite di emissione **applicabili conformemente alla presente direttiva**; [...]
- e) il carico inquinante presente negli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane non altera **lo** [...] stato [...] del corpo idrico recipiente né impedisce il raggiungimento di tale stato, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

2. [...]

D. METODI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Gli Stati membri assicurano l'applicazione di un metodo di monitoraggio che soddisfi i requisiti stabiliti ai punti da 2 a 5. **Tutti i metodi di analisi sono conformi a criteri minimi di efficienza quali quelli definiti nella direttiva 2009/90/CE e in altre norme pertinenti.**

Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati ai punti 2, 3 e 4 purché si possa dimostrare che producono risultati equivalenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo di monitoraggio applicato.

2. I campioni su 24 ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane . Tuttavia, se per il monitoraggio dei microinquinanti si utilizza la campionatura temporale, i campioni [...] **possono essere** su 48 ore.

Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l'analisi.

3. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno:

1 250-9 999 a.e.:	1 campione al mese (cf. nota 1)
10 000-49 999 a.e.:	2 campioni al mese 1 campione al mese per i microinquinanti
50 000-[...] 149 999 a.e.:	1 campione a settimana 2 campioni al mese per i microinquinanti
[...] 150 000 a.e. e oltre:	[...] 2 campioni a settimana 2 campioni al mese per i microinquinanti

Nota 1: Per gli agglomerati interessati da attività stagionale, sono accettati intervalli pari a massimo due mesi senza campioni, a condizione che si prelevino campioni supplementari durante i mesi di attività stagionale. Nel corso dell'anno sono prelevati in totale 12 campioni.

4. Le acque reflue **urbane** trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell'acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:
- a) per i parametri specificati nella tabella 1 **e nella tabella 3** si precisa nella tabella 4 il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione ;
 - b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100 % dai valori parametrici, a eccezione del parametro "totale dei solidi in sospensione", per il quale si possono accettare scarti dai valori parametrici fino al 150 %;

- c) per i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro è conforme ai rispettivi valori parametrici indicati nella medesima tabella . Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale minima di riduzione;
- d) per i parametri specificati nella tabella 3, [...] **la frequenza di campionamento di cui all'allegato I, parte D, punto 3, significa che sono prelevati un campione all'entrata e uno allo sbocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di verificare il rispetto della percentuale minima di rimozione di cui all'allegato I, tabella 3. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la percentuale media di rimozione di tutte le sostanze che intervengono nel calcolo.**
5. I campioni sono prelevati in modo da essere rappresentativi dell'inquinamento in **portata di tempo asciutto**[...]. Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali dovute a piogge abbondanti.
6. Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio sono effettuate su campioni filtrati; tuttavia la concentrazione del quantitativo totale dei solidi in sospensione nei campioni di acque non filtrate ottenuti da tali scarichi non supera 150 mg/l.

Tabella 1 – Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 6 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.			
Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione ⁴⁸ (cfr. nota 4)	Metodo di riferimento per la misurazione
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD ₅ a 20 °C) senza nitrificazione (cfr. nota 1)	25 mg/l O ₂	70 - 90 40 ai sensi dell'articolo [...] 6, paragrafo [...] 3	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione
Richiesta chimica di ossigeno (COD) (cfr. nota 2)	125 mg/l O ₂	75	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Potassio bicromato
Carbonio organico totale (cfr. nota 2)	37 mg/l	75	EN 1484
Totale dei solidi in sospensione	35 mg/l (cfr. nota 3)	90 (cfr. nota 3)	<ul style="list-style-type: none"> – Filtraggio di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante di 0,45 µm. Essiccazione a 105 °C e calcolo del peso – Centrifugazione di un campione rappresentativo (per almeno 5 minuti, con accelerazione media di 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso

Nota 1: Questo parametro può essere sostituito da un altro (carbonio organico totale/TOC o richiesta totale di ossigeno/TOD) se è possibile stabilire una relazione tra il BOD₅ e il parametro sostitutivo.

⁴⁸ [...]

Nota 2: Lo Stato membro misura la richiesta chimica di ossigeno (COD) o il carbonio organico totale.

Nota 3: Requisito facoltativo.

Nota 4: Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.

Tabella 2: Requisiti per il trattamento terziario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafo 1, [...] **o dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafo 1 si applicano entrambi i parametri. Agli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, uno [...] o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.**

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione ⁴⁹ (cfr. nota 1)	Metodo di riferimento per la misurazione
Fosforo totale (cfr. nota 2)	[...] 1 mg/l (10 000-150 000 a.e.) 0,5 mg/l (oltre 150 000 a.e.)	[...] 87,5	Spettrofotometria di assorbimento molecolare
Azoto totale (cfr. nota 2)	[...] 10 mg/l (10 000-150 000 a.e.) 8 mg/l (oltre 150 000 a.e.) (cfr. nota 3)	[...] 80 (cfr. nota 1 bis)	Spettrofotometria di assorbimento molecolare

Nota 1: [...]R[...]iduzione in rapporto al carico dell'affluente oppure al carico generato in un agglomerato se è possibile garantire lo stesso livello di protezione dell'ambiente. Se una frazione delle acque reflue urbane trattate è utilizzata per l'irrigazione agricola, i nutrienti contenuti in tale frazione possono essere inclusi nel calcolo del carico dell'affluente ed essere esclusi dagli scarichi.

⁴⁹ [...]

Nota 1 bis: In casi eccezionali dovuti a specifiche circostanze locali in cui è dimostrato che parte dell'azoto proveniente dalle acque reflue urbane può essere eliminato nelle acque recipienti, si può tener conto della ritenzione naturale dell'azoto negli Stati membri in cui la ritenzione naturale dell'azoto è stata considerata nel calcolo della percentuale minima di riduzione di azoto di cui all'allegato I, tabella 2, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio fino al [OP:inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore della direttiva] per il calcolo della percentuale minima di riduzione di azoto di cui all'allegato I, parte B, tabella 2, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- 1) il tempo medio di ritenzione idraulica del liquame scaricato è pari ad almeno 1,5 anni prima che raggiunga l'area sensibile all'azoto designata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;**
- 2) è garantito il programma di monitoraggio e valutazione continui del parametro relativo all'azoto totale:**
 - a) nello sbocco di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, se del caso, nel deflusso urbano proveniente da agglomerati con 1 250 a.e. e oltre situati nel bacino idrografico dell'area designata quale sensibile all'azoto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; e**
 - b) nelle pertinenti entrate dell'area interessata designata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; e**
 - c) nei luoghi di campionamento rappresentativi nelle acque recipienti e nei pertinenti corpi idrici nel bacino idrografico dell'area interessata designata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;**
- 3) la percentuale minima di riduzione per l'azoto di cui alla tabella 2 è rispettata; detta percentuale è calcolata sulla base dei dati raccolti per mezzo del programma di monitoraggio e valutazione continui di cui al punto 2;**
- 4) può essere dimostrato che le emissioni di azoto provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nel bacino idrografico non sono dannose né per l'ambiente, biodiversità compresa, né per la salute umana e che non modificano l'ecosistema;**

- 5) la concentrazione dei nutrienti nelle aree di cui alla condizione 2, lettera c), sono conformi alle condizioni di cui al punto 1.2.1 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE per la definizione del buono stato ecologico di tali aree;
- 6) l'uso della ritenzione naturale dell'azoto è comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), oltre che agli Stati membri limitrofi potenzialmente interessati, insieme a tutti gli elementi necessari a verificare che siano rispettate le succitate condizioni 1, 2, 3, 4 e 5.

Nota 2: Questo requisito si applica [OP: inserire la data corrispondente alla data di adozione della presente direttiva] agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane esistenti tenuti a rispettare le scadenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e agli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Fino a quando dette scadenze non siano state rispettate, a tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane si applicano gli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Nota 3: Laddove la temperatura nell'effluente del reagente biologico sia inferiore a 12 °C, comprese situazioni in cui è inferiore a 5 °C, i risultati dei campioni prelevati possono essere esclusi dal calcolo della media annuale per l'azoto di cui alla parte D, punto 4, lettera c), del presente allegato, se può essere dimostrato tutto quanto segue:

- 1) l'impatto negativo sull'ambiente non è certo;
- 2) sarebbero necessari costi eccessivi e/o un consumo energetico eccessivo per raggiungere i livelli per l'azoto di cui alla tabella 2.

Tabella 3: Requisiti per il trattamento quaternario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, [...] o dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafo [...] 4.	
Indicatori	Percentuale minima di rimozione in rapporto al carico dell'affluente
Sostanze che possono inquinare l'acqua anche a basse concentrazioni (cfr. nota 1)	80 % (cfr. nota 2)

Nota 1: È misurata la concentrazione delle sostanze organiche di cui alle lettere a) e b).

a) Categoria 1 (sostanze che possono essere trattate con grande facilità):

- i) amisulpride (n. CAS 71675-85-9);
- ii) carbamazepina (n. CAS 298-46-4);
- iii) citalopram (n. CAS 59729-33-8);
- iv) claritromicina (n. CAS 81103-11-9);
- v) diclofenac (n. CAS 15307-86-5);
- vi) idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5);
- vii) metoprololo (n. CAS 37350-58-6);
- viii) venlafaxina (n. CAS 93413-69-5).

b) Categoria 2 (sostanze che possono essere eliminate con facilità):

- i) benzotriazolo (n. CAS 95-14-7);
- ii) candesartano (n. CAS 139481-59-7);
- iii) irbesartano (n. CAS 138402-11-6);
- iv) miscele di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e **5**[...]-metilbenzotriazolo (n. CAS 136-85-6).

Nota 2: La percentuale di rimozione è calcolata per almeno sei sostanze. Il numero di sostanze di categoria 1 è il doppio del numero di sostanze di categoria 2. Se non è possibile misurare almeno sei sostanze in concentrazione sufficiente, l'autorità competente ne designa altre per calcolare la percentuale minima di rimozione all'occorrenza. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la media delle percentuali **specifiche** di rimozione di tutte le **singole** sostanze che intervengono nel calcolo.

Tabella 4: Requisiti per i campioni	
Serie di campioni prelevati all'anno	Numero massimo consentito di campioni non conformi
4 - 7	1.
8 - 16	2.
17 - 28	3.
29 - 40	4.
41 - 53	5.
54 - 67	6.
68 - 81	7.
82 - 95	8.
96 - 110	9.
111 - 125	10.
126 - 140	11.
141 - 155	12.
156 - 171	13.
172 - 187	14.
188 - 203	15.
204 - 219	16.
220 - 235	17.
236 - 251	18.
252 - 268	19.
269 - 284	20.
285 - 300	21.
301 - 317	22.
318 - 334	23.
335 - 350	24.
351 - 365	25.

ALLEGATO [...]II. AREE SENSIBILI ALL'EUTROFIZZAZIONE

1. Aree situate nei bacini idrografici del Mar Baltico, del Mar Nero, di parti del Mare del Nord e **di parti del Mare Adriatico** identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi della direttiva 2008/56/CE. [...]

2. Laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.

Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- a) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche l'azoto;
- b) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione.

3. Acque dolci superficiali destinate all'estrazione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi di protezione, una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2020/2184.

4. Aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 7 al fine di conformarsi alle prescrizioni di altri atti dell'Unione in materia di ambiente, segnatamente i corpi idrici disciplinati dalla direttiva 2000/60/CE che sono a rischio di non mantenere o non raggiungere il buono stato ecologico o il buon potenziale ecologico.
5. Eventuali altre aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione dagli Stati membri.

ALLEGATO [...] **III. ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DI RESPONSABILITÀ ESTESA
DEL PRODUTTORE**

1. Medicinali per uso umano che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰.
2. Prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵⁰ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁵¹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

ALLEGATO [...]IV. SETTORI INDUSTRIALI

1. Trasformazione del latte
2. Lavorazione degli ortofrutticoli
3. Lavorazione ed imbottigliamento di bevande analcoliche
4. Trasformazione delle patate
5. Industria della carne
6. Industria della birra
7. Produzione di alcole e di bevande alcoliche
8. Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
9. Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli e ossa
10. Fabbriche di malto
11. Industria di trasformazione del pesce

ALLEGATO [...]V. CONTENUTO DEI PIANI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE ACQUE
REFLUE URBANE

1. Analisi della situazione iniziale del bacino di drenaggio [...] dell'agglomerato interessato, compresi almeno gli elementi seguenti:
 - a) descrizione dettagliata del sistema di reti fognarie, delle relative capacità di stoccaggio e **conduzione** delle acque reflue urbane e del deflusso urbano nonché delle capacità esistenti di trattamento delle acque reflue urbane in caso di precipitazioni;
 - b) **in caso di collettori fognari combinati**, analisi dinamica dei flussi di [...] acque reflue urbane in caso di precipitazioni, basata su **dati di monitoraggio o** modelli idrologici, idraulici e di qualità delle acque che tengano in considerazione le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, con indicazione della stima dei carichi inquinanti **dei parametri di cui all'allegato I, tabella 1 e, se del caso, tabella 2, nonché microplastiche e inquinanti di rilievo** rilasciati nelle acque recipienti in caso di precipitazioni;
 - c) **in caso di collettori fognari separati, descrizione dettagliata dei requisiti di monitoraggio in punti pertinenti dei sistemi separati in cui si prevede che gli scarichi di deflusso urbano siano inquinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), al fine di individuare le misure pertinenti e fattibili di cui al punto 3 del presente allegato.**

2. Obiettivi di riduzione dell'inquinamento dovuto a tracimazioni [...] **di collettori fognari [...]**, compresi gli obiettivi seguenti:
 - a) per le tracimazioni [...] di collettori fognari, obiettivo indicativo [...] **che rappresenta solo una piccola percentuale, di preferenza inferiore al 2 %** del carico annuo di acque reflue urbane raccolte calcolato in condizioni meteorologiche asciutte.

L'obiettivo [...] **dovrebbe essere** raggiunto:
 - i) entro il 31 dicembre [...] **2040** da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;
 - ii) entro il 31 dicembre [...] **2045** da tutti gli agglomerati con 10 000 a.e. o più [...] **di cui all'articolo 5;**

- b) progressiva **riduzione delle macroplastiche**. [...]
3. Misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2 e **per ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi di deflusso urbano in sistemi separati, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 21, paragrafo 2**, con indicazione chiara dei soggetti coinvolti e delle loro responsabilità nell'[...] **attuazione** del piano integrato.
4. Nel valutare le misure da adottare conformemente al punto 3, lo Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti prendano in considerazione almeno gli elementi seguenti:
- a) in primo luogo, misure preventive tese a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie, comprese misure di promozione della ritenzione naturale dell'acqua o del recupero delle acque piovane, nonché misure che aumentino gli spazi verdi o limitino le superfici impermeabili negli agglomerati;
- b) in secondo luogo, misure tese a migliorare la gestione e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti, tra cui reti fognarie, volumi di stoccaggio e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di garantire che [...] il rilascio di acque reflue urbane non trattate **o di deflusso urbano inquinato** nelle acque recipienti sia ridotto al minimo;
- c) infine, se necessario per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, misure di mitigazione supplementari, compreso l'adeguamento delle infrastrutture di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque reflue urbane o la realizzazione di nuove infrastrutture, dando la priorità a quelle verdi come i fossati con copertura vegetale, le zone umide di trattamento e gli stagni di stoccaggio concepiti per sostenere la biodiversità. Se del caso, nel contesto dell'elaborazione dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 5 è contemplato il riutilizzo dell'acqua.

ALLEGATO [...]VI. INFORMAZIONI AL PUBBLICO

- 1) Autorità competente e gestore/i responsabili dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, comprese informazioni sull'assetto proprietario dei gestori e i relativi recapiti.
- 2) Carico totale di acque reflue urbane generato nell'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti (a.e.), con indicazione della quota di tale carico (in percentuale) che:
 - a) è raccolta e trattata in impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - b) è trattata da sistemi individuali registrati;
 - c) non è raccolta o trattata.
- 3) Se del caso, motivazione della mancata raccolta o del mancato trattamento di un determinato carico di acque reflue urbane.
- 4) Informazioni sulla qualità delle acque reflue urbane scaricate dall'agglomerato in ogni corpo idrico recipiente, compresi gli elementi seguenti:
 - a) concentrazioni medie annue e carico di inquinanti contemplati all'articolo 21 rilasciati da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
 - b) stima del carico degli scarichi da sistemi individuali per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2;
 - c) **per gli agglomerati di 10 000 a.e. o più**, stima del carico degli scarichi da collettori fognari combinati [...] e [...] delle traccimazioni **di collettori fognari** per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2.

- 5) Costi totali annui d'investimento e costi totali annui operativi, con indicazione distinta dei costi di raccolta e trattamento, dei costi totali annui legati al personale, all'energia, ai materiali di consumo, dei costi amministrativi e degli altri costi, nonché costi medi annui d'investimento e operativi [...] per metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate, **e per famiglia media laddove i costi siano recuperati completamente o parzialmente tramite un sistema di tariffe idriche o per livello di agglomerato in altri casi.**
- 6) Informazioni sulle modalità di copertura dei costi di cui al punto 5 e, se questi sono recuperati mediante un sistema tariffario, informazioni sulla struttura delle tariffe per metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate o per metro cubo di acqua fornita, con indicazione dei costi fissi e variabili e ripartizione tra costi di raccolta, di trattamento, amministrativi e altri costi.
- 7) Piani d'investimento per le infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane a livello di agglomerato, con indicazione degli impatti previsti sulle tariffe dei servizi per le acque reflue urbane e dei benefici finanziari e sociali perseguiti.
- 8) Per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane [...] **di 10 000 a.e. o più:**
- a) carico totale trattato (in a.e.) ed energia necessaria per trattare le acque reflue urbane (in kWh totali e per metro cubo);
 - b) energia rinnovabile totale generata ogni anno (in GWh/anno), con ripartizione per fonte di energia;
- [...]

- 9) Emissioni totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) prodotte o evitate ogni anno come conseguenza del funzionamento delle infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane **di 10 000 a.e. o più** in ciascun agglomerato e, se disponibili, emissioni totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) prodotte durante la costruzione di tali infrastrutture.

- 10) Resoconto della natura dei reclami e relative statistiche e delle risposte fornite dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

ALLEGATO [...]VII

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo [19])

Direttiva del Consiglio 91/271/CEE (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)	
Direttiva 98/15/CEE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	limitatamente all'allegato III, punto 21
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)	limitatamente all'allegato, punto 4.2
Direttiva del Consiglio 2013/64/UE (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8)	limitatamente all'articolo 1

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

Direttiva	Termine di recepimento
91/271/CEE	30 giugno 1993
98/15/CEE	30 settembre 1998
2013/64/UE	31 dicembre 2018 per l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 30 giugno 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) 31 dicembre 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b)

ALLEGATO [...] VIII

Tavola di concordanza

Direttiva 91/271/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punti da 1) a 4)	Articolo 2, punti da 1) a 4)
-	Articolo 2, punti 5) e 6)
Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, punto 7)
-	Articolo 2, punti 8) e 9)
Articolo 2, punto 6)	Articolo 2, punto 10)
Articolo 2, punto 8)	Articolo 2, punto 11)
-	Articolo 2, punti 12) e 13)
Articolo 2, punto 10)	Articolo 2, punto 14)
Articolo 2, punto 11)	Articolo 2, punto 15)
-	Articolo 2, punti da 16) a 23)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
-	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 1
-	Articolo 4, paragrafo 2
-	Articolo 4, paragrafo 3
-	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 4, paragrafo 5
-	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafo 2

-	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
-	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 7, paragrafo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12, paragrafo 1
-	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
-	Articolo 14, paragrafo 2
-	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 4
-	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19

-	Articolo 20
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
-	Articolo 21, paragrafo 2
-	Articolo 21, paragrafo 3
-	Articolo 22
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
-	Articolo 23, paragrafo 2
-	Articolo 23, paragrafo 3
-	Articolo 23, paragrafo 4
-	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
-	Articolo 27
Articolo 18	Articolo 28
-	Articolo 29
-	Articolo 30
-	Articolo 31
-	Articolo 32
Articolo 19	Articolo 33
-	Articolo 34
Articolo 20	Articolo 35
Allegato I	Allegato I, parte A
Allegato I, parte B	Allegato I, parte B
Allegato I, parte C	Allegato I, parte C
Allegato I, parte D	Allegato I, parte D
Allegato II	Allegato II
-	Allegato III

Allegato III

-
-
-
-

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

